

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1540

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(LOLLOBRIGIDA)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICHETTO FRATIN)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(CALDEROLI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

(FITTO)

E CON IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

(MUSUMECI)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della
Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi

d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra
il 17 giugno 1999

Presentato il 10 novembre 2023

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.

1. La Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali.

La Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992, è entrata in vigore il 6 ottobre 1996 ed è stata ratificata dall'Italia ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 171.

Al fine di dare specifica attuazione alla Convenzione, sono stati negoziati e firmati due Protocolli attuativi alla stessa:

il Protocollo su acqua e salute, adottato a Londra il 17 giugno 1999 e firmato da 36 Stati, tra cui l'Italia;

il Protocollo sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali in acque transfrontaliere, firmato da 22 Stati nel corso della Conferenza di Kiev (Ucraina) «Ambiente per l'Europa» il 21 maggio 2003; l'Italia non ha ritenuto opportuno firmare questo Protocollo.

La sede decisionale della Convenzione è la riunione delle Parti (*Meeting of the Parties*), che fino ad oggi si è tenuta 9 volte (una volta ogni 3 anni: l'ultima sessione si è svolta dal 29 settembre al 1° ottobre

2021). Nel corso delle sue riunioni la riunione delle Parti ha istituito, quali organi sussidiari della stessa e dei suoi Protocolli attuativi, i seguenti gruppi di lavoro:

Legal Board;

Working Group on Integrated Water Resources Management;

Working Group on Monitoring and Assessment;

Working Group on Water and Health;

Joint Expert Group on Water Convention and the Industrial Accidents Convention;

Task Force on Surveillance Early Warning Systems, Contingency Plans and Response;

Task Force on Indicators and Reporting;

Task Force on the Extreme Weather Events.

I gruppi di lavoro su indicati, pur essendo stati istituiti sulla base di una decisione della riunione delle Parti, sono da considerarsi a tutti gli effetti come gruppi operanti anche nell'ambito dei Protocolli della Convenzione, quindi nell'ambito del Protocollo su acqua e salute; si segnala pertanto che la loro istituzione, al tempo della ratifica della Convenzione (legge 12 marzo 1996, n. 171), non era ancora ipotizzabile.

Organo di raccordo tra la sede decisionale della Convenzione e dei Protocolli e i vari gruppi di lavoro istituiti è il *Bureau*; tale organo ha appunto il compito di assistere la riunione delle Parti e i gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della Conven-

zione e dei Protocolli e di indirizzare il lavoro di questi ultimi all'adempimento delle funzioni loro assegnate, all'attuazione delle decisioni prese dalla riunione delle Parti e al raggiungimento degli obiettivi dei Protocolli stessi.

2. Il Protocollo su acqua e salute.

Il Protocollo su acqua e salute, fatto a Londra il 17 giugno 1999, è entrato in vigore il 4 agosto 2005, trascorsi 90 giorni dal deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione; fino ad oggi il Protocollo è stato firmato da più di 36 Paesi, tra cui l'Italia (17 giugno 1999), e ratificato da 28.

Obiettivo principale del Protocollo su acqua e salute è la promozione, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, della protezione della salute umana e del benessere individuali e collettivi attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua in un quadro di sviluppo sostenibile (articolo 1).

Le disposizioni del Protocollo devono essere applicate, ai sensi dell'articolo 3, alle acque superficiali, sotterranee, agli estuari, alle acque costiere destinate ad usi ricreativi, all'acquacoltura e alla molluschicoltura, alle acque interne generalmente disponibili per la balneazione, alle acque estratte, trattate e fornite per usi diversi (idropotabile, industriale, irriguo) e alle acque reflue.

In generale quindi, sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, le Parti sono tenute ad assumere misure appropriate finalizzate a prevenire, controllare e ridurre le malattie connesse all'acqua e adottare sistemi integrati di gestione delle acque finalizzati ad un uso sostenibile delle risorse idriche, a livello locale-regionale, ad una qualità delle acque che non metta in pericolo la salute umana e alla protezione degli ecosistemi acquatici.

A tale scopo, le Parti dovranno prendere misure adeguate soprattutto per assicurare:

a) adeguate forniture di acqua potabile libera da ogni microrganismo, paras-

sita e sostanza che costituiscano, in relazione alla loro numerosità o concentrazione, un potenziale pericolo per la salute umana. Ciò dovrà comprendere la protezione delle risorse idriche usate come fonti di acqua potabile, il trattamento delle acque e la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di sistemi di collettamento (articolo 4, paragrafo 2, lettera b);

b) servizi igienici adeguati a garantire un sufficiente livello di protezione della salute umana e dell'ambiente contro patologie connesse con l'utilizzo dell'acqua (articolo 4, paragrafo 2, lettera d);

c) l'effettiva protezione delle risorse idriche usate come fonti di acqua potabile e dei relativi ecosistemi dall'inquinamento derivante dall'agricoltura, dalle industrie o dallo scarico o dall'emissione di sostanze ritenute pericolose per la salute umana e per l'ambiente (articolo 4, paragrafo 2, lettera c);

d) sufficiente salvaguardia e tutela della salute umana dalle malattie che possono derivare da attività ricreative acquatiche, dall'uso di acqua per scopi agricoli, da acqua con cui sono allevati i crostacei o dall'uso di acque reflue per irrigazioni agricole (articolo 4, paragrafo 2, lettera d);

e) effettivi sistemi per il monitoraggio di situazioni che potrebbero causare il manifestarsi di malattie trasmissibili attraverso l'acqua (articolo 4, paragrafo 2, lettera e).

Al fine di raggiungere gli obiettivi del Protocollo, le Parti dovranno adempiere specifici obblighi e rispettare gli impegni contenuti soprattutto negli articoli da 6 a 14.

Ai sensi dell'articolo 6 (*Obiettivi e date di realizzazione*), le Parti dovranno perseguire i seguenti due obiettivi principali:

a) accesso all'acqua potabile per tutti;

b) fornitura di servizi di raccolta e depurazione per tutti.

Per raggiungere tali finalità, le Parti contraenti dovranno stabilire obiettivi locali e nazionali da raggiungere e mantenere

per assicurare un alto livello di protezione contro le malattie connesse all'acqua. Tali obiettivi dovranno inoltre essere rivisti, aggiornati periodicamente e pubblicati da ciascuna Parte contraente, entro due anni dalla data della ratifica del Protocollo.

Per promuovere il raggiungimento degli obiettivi, le parti dovranno:

a) prevedere misure di organizzazione, riordinamento o adattamento nazionali e locali per coordinare l'attività delle differenti autorità competenti;

b) sviluppare un piano di gestione delle risorse idriche a livello transfrontaliero, nazionale o locale, preferibilmente a livello di bacino;

c) creare e mantenere un quadro normativo di riferimento per monitorare e attuare i livelli di qualità delle acque potabili.

Sulla base di quanto disposto dallo stesso articolo 6, gli obiettivi dovranno riguardare, tra l'altro:

la qualità dell'acqua potabile fornita, tenendo presenti le linee guida sull'acqua potabile predisposte dall'Organizzazione mondiale della sanità;

la riduzione dell'insorgenza di malattie connesse all'acqua;

l'area del territorio o la porzione di popolazione che dovrebbe essere servita da sistemi di acqua potabile;

l'area del territorio o la porzione di popolazione che dovrebbe essere servita da sistemi fognari collettivi;

il livello qualitativo che tali sistemi devono raggiungere;

l'applicazione di buone pratiche per la gestione in sicurezza degli approvvigionamenti idrici, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue;

l'eventualità che abbiano a verificarsi fuoriuscite di acque reflue non trattate (suscettibili di provocare effetti nocivi alle acque oggetto del Protocollo);

la qualità delle acque in uscita dagli impianti di trattamento delle acque reflue;

lo smaltimento o il riutilizzo delle acque nere di scolo e la qualità delle acque reflue usate per irrigare, tenendo presenti le linee guida predisposte dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Programma ambientale delle Nazioni Unite per l'uso sicuro di acque reflue ed escrementi nel settore agricolo e in quello dell'acquacoltura;

la qualità delle acque usate come fonte di acqua potabile, per la balneazione o per l'acquacoltura;

l'applicazione di buone pratiche per la gestione di acque interne generalmente disponibili per la balneazione;

l'identificazione e la bonifica di particolari siti contaminati suscettibili di provocare effetti nocivi alle acque oggetto del Protocollo;

l'efficacia di sistemi di gestione, sviluppo, protezione e uso di risorse idriche, compresa l'applicazione di buone pratiche per il controllo dell'inquinamento da ogni tipo di fonte.

Ai sensi dell'articolo 7 (*Esame e valutazione dei progressi*), le Parti dovranno invece raccogliere e valutare dati relativi:

a) agli indicatori di processo e di risultato verso il raggiungimento degli obiettivi generali o specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, nel rispetto della normativa nazionale vigente (decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);

b) agli indicatori destinati a valutare in che misura tali progressi contribuiscano alla prevenzione, al controllo e alla riduzione delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua.

Le Parti dovranno pubblicare periodicamente i risultati della raccolta dei dati e le proprie valutazioni e renderli successivamente accessibili al pubblico.

Inoltre, ogni Parte fornirà al Segretariato della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa un resoconto dei dati raccolti e valutati.

Ai sensi dell'articolo 8 (*Sistemi di risposta*), le Parti dovranno assicurare che:

a) vengano stabiliti, migliorati o mantenuti sistemi di sorveglianza e di primo allarme, a livello nazionale o locale, per:

1) identificare l'insorgenza di malattie connesse all'acqua a causa di incidenti o eventi climatici estremi;

2) notificare tali problemi, prontamente e in maniera chiara, alle autorità pubbliche, competenti per materia;

3) fornire raccomandazioni alle autorità pubbliche e, se del caso, al pubblico in merito ad azioni preventive e di risposta, ai sensi della normativa nazionale o locale-regionale.

b) esaurienti piani di emergenza a livello nazionale e locale permettano di rispondere agli incidenti e ai rischi a loro connessi;

c) le autorità pubbliche competenti abbiano la capacità necessaria per far fronte a tali eventi.

I sistemi previsti alla lettera a) dovranno essere istituiti entro tre anni dalla ratifica del Protocollo dopo aver ottenuto il parere delle autorità di garanzia a livello nazionale per la programmazione economica (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile).

Le Parti, in accordo con le disposizioni dell'articolo 9 (*Sensibilizzazione pubblica, istruzione, formazione, ricerca e sviluppo e informazione*), dovranno favorire la giusta conoscenza e consapevolezza da parte del pubblico sui contenuti specifici del Protocollo.

A norma dell'articolo 10 (*Informazioni al pubblico*), le Parti dovranno inoltre garantire e facilitare l'accesso del pubblico a tutti i dati e alle valutazioni cui si è fatto riferimento agli articoli 6 e 7.

Ai sensi degli articoli 11 e 12 (*Cooperazione internazionale e Azione internazionale congiunta e coordinata*), le Parti contraenti dovranno cooperare e, ove opportuno, prestarsi mutua assistenza, principalmente secondo le raccomandazioni delle decisioni o proposte normative, a livello europeo, al fine di:

facilitare il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo attraverso azioni internazionali di supporto;

definire gli obiettivi per le materie di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Protocollo;

sviluppare gli indicatori di qualità necessari a dimostrare il progresso e il miglioramento raggiunti nel campo della prevenzione, del controllo e della riduzione delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua;

istituire sistemi coordinati o comuni di sorveglianza, di allarme rapido e di mutua assistenza in caso di epidemie o malattie collegate a incidenti di inquinamento delle acque o a eventi climatici estremi;

costituire sistemi informativi integrati e banche di dati per lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze tecnico-giuridiche;

sostenere l'attuazione di piani nazionali e locali conformemente a quanto previsto dal Protocollo.

A norma dell'articolo 13 (*Cooperazione relativa alle acque transfrontaliere*), le Parti dovranno:

prevenire, controllare e ridurre gli effetti transfrontalieri delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua, mediante l'utilizzo di fonti informative già esistenti, che raccolgano dati di variabili condivise a livello nazionale e locale-regionale, tenendo conto dell'analisi del rischio e dell'impatto di tali malattie sulla sostenibilità a livello territoriale, correlata all'adozione e attuazione di piani di sorveglianza già operativi al momento dell'adozione del Protocollo;

sviluppare piani di gestione delle acque transnazionali, preferibilmente sulla base delle aree di captazione e di raccolta delle acque superficiali e sotterranee;

creare un'idonea sede di consultazione, finalizzata alla condivisione delle conoscenze nel settore specifico dell'effetto dell'inquinamento delle acque sulla salute umana con competenze intersettoriali, per aggiornare le evidenze scientifiche nella sanità pubblica umana, alimentare e ambientale, tramite atti normativi e disposizioni già esistenti a livello nazionale e locale-regionale, senza ulteriore aggravio di spesa a livello degli enti partecipanti a tale gruppo.

In base all'articolo 14 (*Sostegno internazionale alle azioni nazionali*), le Parti dovranno principalmente:

promuovere la preparazione dei piani di gestione delle acque e di schemi per migliorare la gestione in sicurezza degli approvvigionamenti idrici, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue;

istituire sistemi di sorveglianza e allarme rapido;

predisporre il quadro legislativo necessario per l'attuazione degli obblighi previsti dal Protocollo;

promuovere e sviluppare corsi di formazione in favore di funzionari e tecnici locali;

ricercare e sviluppare strumenti di valutazione del rapporto costi-efficacia e tecniche per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua;

istituire una rete per il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi connessi all'acqua e delle attività di comparazione tra i laboratori.

Ai sensi dell'articolo 15 il controllo dell'osservanza delle disposizioni è demandato alle Parti.

L'articolo 16 riguarda le riunioni delle Parti e gli obiettivi delle riunioni stesse.

L'articolo 17 disciplina le funzioni del Segretariato per l'attuazione del Protocollo.

Gli articoli da 18 a 26 riguardano disposizioni di tipo procedurale:

l'articolo 18 stabilisce i termini e le procedure per la modifica del Protocollo;

l'articolo 19 disciplina il diritto di voto;

l'articolo 20 definisce le modalità di composizione delle controversie;

l'articolo 21 enuncia le modalità di sottoscrizione del Protocollo;

l'articolo 22 contiene le disposizioni riguardanti la ratifica, accettazione, approvazione o adesione al Protocollo;

l'articolo 23 regola l'entrata in vigore del Protocollo;

l'articolo 24 disciplina l'eventuale denuncia del Protocollo;

l'articolo 25 individua nel Segretario Generale delle Nazioni unite il depositario del Protocollo;

l'articolo 26 determina le formulazioni linguistiche dei testi del Protocollo facenti fede e dispone il loro deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Premessa

Con lo schema di disegno di legge allegato, si applicano le norme del Protocollo “Acqua e Salute” alla Convenzione sulla Protezione e l’Uso dei Corsi d’Acqua Transfrontalieri e dei Laghi Internazionali, fatto a Londra il 16-18 giugno 1999.

La Convenzione sulla “Protezione e l’Uso dei Corsi d’Acqua transfrontalieri e dei Laghi Internazionali”, firmata a Helsinki il 17 marzo 1992, è entrata in vigore il 6 ottobre 1996 ed è stata ratificata dall’Italia con Legge 12 marzo 1996, n. 171.

Al fine di dare specifica attuazione alla Convenzione, sono stati negoziati e firmati due Protocolli attuativi della stessa:

- il Protocollo Acqua e Salute, adottato a Londra il 16-18 giugno 1999 e firmato da 36 Paesi, tra cui l’Italia;
- il Protocollo sulla Responsabilità Civile ed il Risarcimento dei danni causati dagli Effetti Transfrontalieri derivanti da Incidenti Industriali in Acque transfrontaliere, firmato da 22 Paesi nel corso della Conferenza di Kiev “Ambiente per l’Europa” (Ucraina) il 21 maggio 2003; l’Italia non ha ritenuto opportuno firmare questo Protocollo.

Organo decisionale della Convenzione è la MoP (Meeting of the Parties - riunione delle Parti), ovvero l’organo principale, che fino ad oggi si è riunito 4 volte (1 volta ogni 3 anni e che si riunirà la prossima volta nel novembre del 2025). Nel corso delle sue riunioni la MoP ha istituito, quali organi sussidiari della stessa e dei suoi Protocolli attuativi, i seguenti gruppi di lavoro e task force:

Programme area 1 — Improving governance for water and health through setting targets, implementing measures and reporting

Lead Parties: Romania, Switzerland, Portugal

Programme area 2 — Prevention and reduction of water-related diseases

Lead Parties: Belarus and Norway

Programme area 3 — Water, sanitation and hygiene in institutional settings and public places

Lead Parties and country: Hungary, Georgia and Republic of Moldova

Programme area 4 — Small-scale water supply and sanitation

Lead Parties: Germany and Serbia

Programme area 5 — Safe management of water supply and sanitation systems

Lead Parties: Bosnia and Herzegovina and the Netherlands

Programme area 6 — Equitable access to water and sanitation: translating into practice the human rights to water and sanitation

Lead Parties: France and Hungary

Programme area 7 — Increasing resilience to climate change

Lead country: Italy

Programme area 8 — Raising awareness on the Protocol and facilitating accession

Responsible body: Joint secretariat, with the support of the Bureau and national focal points



<p>Programme area 9 — Compliance procedure <i>Responsible body: Compliance Committee</i></p> <p>I gruppi di lavoro su indicati, pur essendo stati istituiti sulla base di una decisione del MoP, sono da considerarsi a tutti gli effetti come gruppi operanti anche nell'ambito dei Protocolli alla Convenzione, e quindi, nell'ambito del Protocollo "Acqua e Salute" in esame; si segnala pertanto, che la loro istituzione al tempo della ratifica della Convenzione (legge 12 marzo 1996, n. 171) non era ancora ipotizzabile.</p> <p>Organo di raccordo tra l'organo decisionale della Convenzione e dei Protocolli e i vari Gruppi di lavoro istituiti è il Bureau; tale organo ha appunto il compito di assistere la MoP ed i vari gruppi di lavoro istituiti sotto la Convenzione e all'interno dei Protocolli attuativi, e di indirizzare il lavoro di questi ultimi all'espletamento delle funzioni loro assegnate, all'attuazione delle decisioni prese dalla MoP al raggiungimento degli obiettivi dei Protocolli stessi.</p>	
ARTICOLO	PROTOCOLLO ACQUA E SALUTE
ART. 1	<p>Individua lo scopo, ovvero delimita sul piano oggettivo gli obiettivi che si pone lo strumento normativo sovranazionale.</p> <p>Come ricordato in premessa, il Protocollo Acqua e Salute è strumento attuativo della Convenzione sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, firmata a Helsinki il 17 marzo 1992 e ratificata dall'Italia nel 1996; pertanto si inserisce in un contesto già contemplato nel Bilancio dello Stato per consentire il rispetto degli impegni assunti con l'adesione alla Convenzione.</p> <p>L'articolo 1 del Protocollo Acqua e Salute costituisce disposizione di principio descrivendo le finalità di interesse generale perseguite, segnatamente, promuovere a tutti i livelli opportuni, su scala nazionale e in contesti transfrontalieri e internazionali, la protezione della salute e del benessere umano, sia dei singoli sia della collettività, in un quadro di sviluppo sostenibile, migliorando la gestione idrica, compresa la protezione degli ecosistemi acquatici, e prevenendo, controllando e riducendo le patologie connesse con l'utilizzo delle acque.</p> <p>Le amministrazioni competenti per la gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato individuate all'art.142 del D.lgs 152/2006, dal D.Lgs</p>



18/2023 e da altri atti normativi, si articolano con i differenti ministeri ed organi competenti a livello centrale (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero della Salute, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, MEF, ARERA) e, a livello regionale/locale, con le regioni, le autorità di Governo d'ambito ed i Gestori del Servizio idrico.

La regolazione del ciclo idrico integrato in Italia è articolata per Enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) e il servizio idrico integrato (SII), costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue (art. 141, co. 2, del D.lgs. 152/2006) ha interesse economico generale (come riconosciuto a livello comunitario) e come tale deve essere finanziariamente autonomo, con la tariffa che concorre al finanziamento degli interventi a complemento dei finanziamenti pubblici.

Il Servizio Idrico è sottoposto alla regolazione (sia tariffaria che di qualità tecnica) dell'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente – ARERA.

Sulla base della normativa vigente, alle Regioni spetta il compito di individuare gli ambiti territoriali ottimali e la forma giuridica organizzativa del regolatore locale (Enti di Governo d'ambito – EGATO). Spetta agli EGATO (art. 149 del D.lgs. 152/06) l'onere di pianificare e programmare gli interventi necessari a garantire un servizio di qualità (predisporre il Piano d'ambito), la scelta del modello gestionale, il compito di provvedere, nel rispetto delle regole della concorrenza, all'affidamento del servizio e alla vigilanza ed al controllo dell'attuazione dei piani d'ambito. Nei piani d'ambito sono definiti il modello gestionale, i livelli attuali del servizio e quelli obiettivo, standard di qualità, piano degli interventi e tariffa. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha il compito di vigilare sull'attuazione del SII a livello nazionale e, nel rispetto del principio di sussidiarietà, come dal Decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, può avviare l'istruttoria per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Per la copertura degli investimenti a livello nazionale si tiene conto dei Piani d'ambito vigenti o loro aggiornamento, approvati a livello di Enti d'ambito, si fa riferimento ai costi previsti dal Piano degli investimenti aggiornato ogni 2



anni da ARESA, e gravante sulle risorse finanziate a livello centrale (in particolare MIT per gli acquedotti, e MASE per la depurazione) o a carico della tariffa applicata agli utenti.

Amministrazioni centrali e enti attuatori, ciascuno per quanto di competenza, svolgono le attività previste dal Protocollo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Tutte le attività sopra descritte di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono di natura istituzionale e, pertanto, incluse nel bilancio generale del Ministero (cap. 3001 in gestione unificata "Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive") o delle altre istituzioni competenti. Per quanto concerne sempre il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si segnalano altresì i capitoli:

- **Cap. 1824** Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da destinare alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, che ha una dotazione per il corrente E.F. di euro 150.000;
- **Cap. 7648** Spese per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque che ha una dotazione per il corrente esercizio finanziario di euro 129.836.113;
- **Cap. 7651** Fondo destinato ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché impianti di monitoraggio delle acque, nei casi di urgenza correlati da eventi calamitosi che ha una dotazione per il corrente E. F. di euro 5.000.000.

La ratifica del Protocollo Acqua e Salute non implica, per quanto di competenza del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, nuovi oneri finanziari perché tutti gli obiettivi del Protocollo in tema di gestione integrata delle risorse idriche sono di fatto realizzati dal nostro Paese nel



quadro dell'adempimento degli obblighi connessi con l'appartenenza dell'Italia all'UE.

Gli obiettivi del Protocollo, come individuati nell'art. 1, rientrano tra le funzioni del Ministero della Salute che, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, con la finalità della tutela del diritto costituzionale alla salute, esercita le funzioni spettanti allo Stato nella tutela della salute umana intesa in un'ottica "one-health", recependo la definizione di "salute" dell'OMS quale "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale", promuovendo tutte quelle attività, anche in ambito ambiente-salute, necessarie al raggiungimento di tale obiettivo. Dette attività sono specifica competenza dell'Ufficio IV "Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" della Direzione Generale per la Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute. Tra i compiti istituzionali svolti dall'Ufficio IV - mediante il personale e i mezzi strumentali ad esso assegnato - nel campo relativo alle risorse idriche, rientrano nello specifico:

- L'indirizzo e coordinamento nell'attuazione della normativa delle acque destinate al consumo umano, comprese le acque ricreative e di piscina
- Il riconoscimento delle acque minerali, termali e di sorgente e regolamentazione delle loro caratteristiche
- La qualità delle acque di balneazione compresa l'informazione al pubblico
- La partecipazione alle attività del processo ambiente e salute della regione europea dell'OMS

Il Ministero della Salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, rappresenta l'Italia, in sede di Commissione Europea, per le decisioni che riguardano la revisione e l'applicazione delle direttive relative alla qualità delle acque destinate al consumo umano e ne disciplina il recepimento, definendo criteri e procedure di controllo e valutazione per proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque.

In questo ruolo, il Ministero della salute rappresenta l'autorità competente per stabilire i valori dei parametri aggiuntivi, per approvare l'utilizzo di metodi



		<p>analitici diversi da quelli di riferimento e, in generale, coordinare le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze.</p> <p>Le attività del personale del Ministero della salute volte, come detto, a stabilire i valori dei parametri aggiuntivi, per approvare l'utilizzo di metodi analitici diversi da quelli di riferimento e, in generale, a coordinare le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze, rientrano nelle competenze istituzionali della Direzione Generale della prevenzione sanitaria, e sono finalizzate allo svolgimento delle seguenti attività: attività di programmazione, autorizzazione e verifica rispetto alle normative vigenti in materia, controlli di ordine documentale, redazione di linee guida, normative e contributi di valenza sanitaria per quanto riguarda la disciplina di acque di diversa origine e destinazione d'uso, come, tra l'altro, le acque reflue, il riuso delle acque, la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici, anche in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità.</p> <p>Le risorse sono incluse, quindi, nel capitolo di bilancio relativo agli stanziamenti per il personale della Direzione Generale prevenzione sanitaria e saranno rifinanziate annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'attuazione del Protocollo.</p> <p>Nel bilancio generale del Ministero della Salute si può quindi far riferimento agli stanziamenti:</p> <p>Cap. 4001 – Direzione generale della prevenzione sanitaria – fondi per personale.</p> <p>Cap. 4100 pg. 3 – Spese per l'acquisto di beni e servizi – Missioni all'estero</p>
<p>ART. 2</p>	<p>Individua le definizioni, ovvero l'esplicitazione semantica dei termini maggiormente utilizzati nell'elaborare il protocollo, secondo una rituale e consolidata tecnica legislativa.</p>	<p>Si tratta di una disposizione di principio, ovvero quadro, per rendere maggiormente intellegibile lo strumento normativo nei suoi contenuti essenziali. Pertanto, non di rilevanza dal punto di vista delle ricadute finanziarie.</p>



ART. 3	Delimita il campo di applicazione nel suo perimetro oggettivo	Identifica l'oggetto nella sua materialità, ovvero l'acqua nelle sue diverse origini e destinazioni funzionali. Pertanto, non di rilevanza dal punto di vista delle ricadute finanziarie.
ART 4	Contiene disposizioni generali per più efficacemente orientare la condotta degli Stati firmatari in funzione degli obiettivi predefiniti nell'art. 1.	<p>Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.</p> <p>Identifica i provvedimenti opportuni da adottare in funzione della più efficiente ed efficace azione perseguita dalle parti contraenti.</p> <p>Gli adempimenti richiesti da questa disposizione sono di carattere generale e si identificano con l'esistente attuale assetto istituzionale, il quadro normativo, i provvedimenti adottati e le attività già in essere presso le Amministrazioni competenti ai diversi livelli, soprattutto nell'ambito dell'attuazione della normativa europea in materia di acque.</p> <p>In particolare, tutte le azioni si ritrovano nei dettami del D.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 di Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, i cui obiettivi come da art. 1 sono "la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell'accesso alle acque destinate al consumo umano". In tale direzione il Decreto richiama disposizioni di altre discipline comunque collegate all'accesso all'acqua.</p> <p>Per quanto concerne l'aspetto di "raccolta e depurazione" si fa riferimento a quanto già stabilito e attuato dalla normativa ambientale D.lgs. 152/06 e s.m.i.</p>
ART. 5.	Contiene l'individuazione dei principi primari cui si devono attenere i destinatari.	<p>Elenca i criteri e i principi prioritari (precauzione, chi inquina paga, ecc.)</p> <p>L'attuazione di questa disposizione non presenta ricadute finanziarie. I principi di precauzione, prevenzione, dello sviluppo sostenibile, chi inquina paga, fanno già parte del nostro ordinamento e sono esplicitati nel Testo Unico Ambientale, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; si vedano in particolare l'articolo 3 <i>quater</i> e tutta la parte VI del detto decreto legislativo.</p>



<p>ART. 6</p>	<p>Definisce obiettivi e date di realizzazione.</p>	<p>Essendo enunciazioni di principio fondamentali e generali non si ravvisano ricadute finanziarie.</p>
<p>Declina i seguenti due obiettivi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ accesso dell'acqua potabile per tutti; ➤ fornitura di servizi di raccolta e depurazione per tutti. <p>Per raggiungere tali finalità, le Parti contraenti dovranno stabilire obiettivi locali e nazionali da raggiungere e mantenere per assicurare un alto livello di protezione contro le malattie connesse all'acqua. Tali obiettivi dovranno inoltre essere rivisti, aggiornati periodicamente e pubblicati da ogni Parte contraente, entro due anni dalla data della ratifica del Protocollo.</p> <p>Per promuovere il raggiungimento degli obiettivi, le parti dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prevedere una organizzazione/riordinamento/adattamento nazionale e locale per coordinare le differenti autorità competenti; b) sviluppare un piano di gestione delle risorse idriche a livello transfrontaliero, nazionale e/o locale, preferibilmente a livello di bacino; c) creare e mantenere un quadro normativo di riferimento per monitorare e dare attuazione agli standard di qualità delle acque potabili <p>Sulla base di quanto disposto sempre dall'articolo 6, gli obiettivi dovranno riguardare, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la qualità dell'acqua potabile fornita, tenendo presenti le linee-guida sull'acqua potabile predisposte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità; - la riduzione dell'insorgenza di malattie connesse all'acqua; l'area di territorio o la porzione di popolazione che dovrebbe essere servita da sistemi di acqua potabile; 		



<ul style="list-style-type: none"> - l'area del territorio o la porzione di popolazione che dovrebbe essere servita da sistemi fognari collettivi; - l'area di territorio o la porzione di popolazione che dovrebbe essere servita da sistemi di acqua potabile; - il livello qualitativo che tali sistemi devono raggiungere; - l'applicazione di buone pratiche per la gestione in sicurezza degli approvvigionamenti idrici, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue; - il verificarsi di fuoriuscite di acque reflue non trattate (susceptibili di provocare effetti nocivi alle acque oggetto del Protocollo) - la qualità delle acque in uscita dagli impianti di trattamento delle acque reflue - lo smaltimento o il riutilizzo delle acque reflue e la qualità delle acque reflue depurate usate per irrigare, tenendo presenti le linee-guida predisposte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'UNEP per l'uso sicuro di acque reflue e fanghi usati nel settore agricolo ed in quello dell'acquacoltura; - la qualità delle acque usate come fonte di acqua potabile, generalmente usate per la balneazione oppure per l'acquacoltura - l'applicazione di buone pratiche per la gestione di acque interne generalmente disponibili per la balneazione; - l'identificazione e la bonifica di particolari siti contaminati suscettibili di provocare effetti nocivi alle acque oggetto del Protocollo; - l'efficacia di sistemi di gestione, sviluppo, protezione ed uso di risorse idriche, incluse le applicazioni di buone pratiche per il controllo dell'inquinamento da ogni tipo di fonte. 	<p>Gli obiettivi indicati in questo articolo sono già realizzati o in corso di realizzazione attraverso la vigente normativa nazionale ed europea in materia di acque, in particolare D.Lgs. 18/2023 sulle acque destinate al consumo umano, i Piani di Gestione delle Acque (PGA) come previsti dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE art. 13 redatti dalle Autorità di Bacino distrettuali,</p>
--	---



		<p>gli Osservatori permanenti sull'uso delle risorse idriche etc., tutte attività di pianificazione e monitoraggio già in attuazione dalle diverse Amministrazioni. Al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'art. 6 par. 2, secondo la nuova legislazione vigente sulle acque potabili (D.lgs 18/2023) , sono definite due azioni strategiche essenziali per garantire la fornitura di acqua potabile gestita in modo sicuro, l'accesso universale all'acqua potabile, servizi igienico-sanitari e un monitoraggio rafforzato e una gestione efficiente, la comunicazione dei dati, garantendo così l'accesso alle informazioni per il pubblico, e lo scambio di dati e comunicazioni tra le autorità ambientali e sanitarie competenti e gli operatori del settore dell'acqua potabile.</p> <p>In primo luogo, viene istituito il Centro Nazionale per la Sicurezza Idrica (CeNSiA), articolato in quattro aree funzionali: rischio microbiologico e virologico; rischio chimico; coordinamento, gestione e accesso ai dati; valutazione e approvazione dei piani di sicurezza idrica.</p> <p>Viene inoltre istituito un sistema informativo sanitario centralizzato, denominato "Anagrafe Dinamica Territoriale delle Acque Potabili (AnTeA)", pienamente interconnesso con il sistema ambientale contenente i dati prodotti dalle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente e trasmessi all'ISPRA dalle Autonomie regioni e province.</p> <p>Entrambe le azioni hanno già trovato copertura a legislazione vigente come riportato nell'art. 26 del D.lgs. 18/2023 e alle Linee guida ivi richiamate inerenti il controllo dei rischi dell'acqua nei sistemi idro-potabili e negli edifici, rispettivamente in rapp. Istisan 22/33 e 22/32.</p>
<p>ART. 7</p>	<p>Definisce l'esame e la valutazione dei progressi.</p>	<p>Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.</p> <p>Declina il procedimento operativo da seguire per una verifica in concreto del raggiungimento degli obiettivi, prevedendo che le Parti dovranno invece raccogliere e valutare dati relativi:</p>



		<p>a) agli indicatori di processo e/o di risultato verso il raggiungimento degli obiettivi generali o specifici di cui all'art. 6, par. 2, nel rispetto della normativa nazionale vigente-</p> <p>b) agli indicatori destinati a valutare in che misura tali progressi contribuiscono alla prevenzione, controllo e riduzione delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua.</p> <p>Le Parti dovranno pubblicare periodicamente i risultati della raccolta dei dati e le proprie valutazioni e renderli successivamente accessibili al pubblico.</p> <p>Inoltre, ogni Parte fornirà al Segretariato ONU/ECE un resoconto dei dati raccolti e valutati.</p> <p>L'attuazione di questa disposizione è ad invarianza finanziaria; per la valutazione e la raccolta dei dati potranno essere utilizzati gli strumenti previsti dalla vigente normativa nazionale ed europea (si segnalano in particolare i seguenti sistemi informativi: Censia, Antea, SINA - SINTAI, Banca dati di ARERA)</p>
<p>ART. 8</p>	<p>Individua i sistemi di risposta ad eventi molto gravi che incidono l'utilizzo idrico.</p>	<p>Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.</p> <p>Declina i sistemi di risposta in caso di eventi avversi particolarmente gravi, prevedendo che le Parti dovranno assicurare che:</p> <p>a) l'implementazione di sistemi di sorveglianza e di "primo-allarme", già esistenti a livello nazionale e/o locale vengano stabiliti, migliorati o mantenuti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ identificare l'insorgenza di malattie connesse all'acqua a causa di incidenti o eventi climatici estremi; ➤ notificare prontamente e in maniera chiara alle autorità pubbliche, competenti per tematica, tali problematiche;



		<p>➤ fornire raccomandazioni alle autorità pubbliche e, se del caso, al pubblico in merito ad azioni preventive e di risposta, ai sensi della normativa nazionale e/o loco-regionale di bilancio, e dei capitoli di spesa, previsti a livello nazionale e regionale, affinché non ne derivi un ulteriore aggravio per la spesa pubblica;</p> <p>Questi sistemi dovranno essere istituiti entro tre anni dalla ratifica del Protocollo.</p> <p>b) esaurienti piani di emergenza a livello nazionale e locale permettano di rispondere agli incidenti e ai rischi a loro connessi;</p> <p>c) le autorità pubbliche competenti abbiano la necessaria capacità per far fronte a tali eventi.</p> <p>Tali azioni vengono attuate con i Piani di Sicurezza dell'Acqua previsti all'art. 6 e approvati ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 18/2023 che integrano appieno la gestione delle emergenze (cfr. Linee Guida per l'implementazione dei PSA, Rapp. Istan 22/33), le cui coperture sono individuate dall'art. 26 del medesimo decreto.</p>
<p>ART. 9</p>	<p>Valorizza i principi della sensibilizzazione pubblica, istruzione, formazione, ricerca e sviluppo e informazione sul contenuto del Protocollo.</p>	<p>Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.</p> <p>Declina gli obblighi gravanti sui destinatari per favorire la giusta conoscenza e consapevolezza al pubblico, sui contenuti specifici del Protocollo.</p> <p>L'Istituto Superiore di Sanità (ISS), organo tecnico-scientifico del Ministero della Salute, attua la funzione formativa riconosciuta dall'art. 1 dello statuto mediante l'organizzazione di eventi che corrispondano a un progetto coerente di formazione continua e permanente, svolta attraverso l'organizzazione ed erogazione di diversi tipi di eventi: convegni, conferenze, workshop, seminari, corsi di formazione. In questo ambito verranno inseriti specifici eventi relativi alla conoscenza del Protocollo. Tali eventi divulgativi saranno finanziati con</p>



		<p>le risorse stanziata nella voce di bilancio dedicata dell'Istituto Superiore di Sanità per le azioni di "Comunicazione, promozione e divulgazione salute" – in particolare nel 2023 sono allocati Euro 350.000,00 (voce 2103 del Bilancio di Previsione dell'ISS – esercizio finanziario 2023). La struttura del Protocollo, in termini, tra l'altro, di gestione dati, comunicazione e formazione, si incardina alle reti sinergiche: SNPS (Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici) e SNPA (Sistema nazionale per la Protezione ambientale) di cui, rispettivamente, all'art. 27 del DL 36/2022 e alla L. 132/2016, e trova una contingenza nell'assetto delle riforme e degli investimenti nel Piano Nazionale Complementare "Salute, ambiente, biodiversità e clima" 2022-2026 finanziato con 500 Milioni di euro.</p>
<p>ART. 10</p>	<p>Sinergicamente all'articolo precedente il contenuto delle informazioni al pubblico in merito al Protocollo.</p>	<p>Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.</p> <p>Descrive l'obbligo degli Stati firmatari dovranno di garantire e facilitare l'accesso del pubblico a tutti i dati e alle valutazioni cui si è fatto riferimento agli articoli 6 e 7.</p> <p>Tale azione è già attuata dall'art. 18 del D.lgs. 18/2023 secondo il quale gli oneri finanziari e amministrativi relativi agli obblighi di informazione al pubblico sono a carico dai gestori idro-potabili.</p> <p>Inoltre, il Regolamento UE, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2023, prevede all'articolo 10 l'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, online o con altri mezzi, informazioni adeguate e aggiornate con riguardo al riutilizzo dell'acqua.</p> <p>L'articolo 15 del D.lgs 116/2008 sulla gestione delle acque di balneazione già prevede obblighi, a carico dei Comuni, di informazione al pubblico durante la stagione balneare.</p>
<p>ART.11</p>	<p>Viene esplicitato l'impegno di cooperazione internazionale fra gli Stati firmatari.</p>	<p>Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente,</p>



assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.

L'articolo 11 del Protocollo Acqua e Salute descrive, unitariamente con gli articoli successivi 12,13,14 regole di condotta per l'azione internazionale congiunta e coordinata degli Stati firmatari per fronteggiare eventi gravi e preservare il buon utilizzo idrico.

Si evidenzia che il Protocollo Acqua e salute costituisce uno strumento attuativo della "Convenzione sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali" firmata a Helsinki il 17 marzo 1992, ratificata dall'Italia con la L.12 marzo 1996, n. 171. La Convenzione fornisce un diritto unico globale e un quadro intergovernativo per la promozione e la gestione sostenibile delle acque transfrontaliere attraverso la cooperazione. La Convenzione promuove azioni per l'uso sostenibile, ragionevole ed equo delle risorse idriche, ed è uno strumento efficace nella gestione di un bacino idrografico transfrontaliero.

L'Italia è inoltre parte della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata con la L. 14 ottobre 1999, n. 403 che, all'art. 4, contiene la clausola di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo in questione.

A livello bilaterale, la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972, è stata ratificata con la L. 24 luglio 1978, n. 527 e l'Accordo tra il Governo italiano ed il Consiglio federale svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque, firmato a Roma il 13 novembre 1985 è stato ratificato con la L. 9 aprile 1990, n. 97.

Il Capitolo 1823 del bilancio del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica riguarda le spese derivanti dall'esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la protezione delle acque italo svizzere dall'inquinamento, del 1972; il capitolo presenta una dotazione annua di euro 435.520.



ART.12	In raccordo con l'articolo precedente le condizioni dell' azione internazionale congiunta e coordinata .	<p>Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.</p> <p>Contiene la puntuale declinazione delle azioni sinergiche delle Parti per le finalità del Protocollo, tra cui, di particolare rilievo, la notifica chiara e tempestiva da parte delle autorità competenti di una Parte alle omologhe autorità delle altre Parti interessate di:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico, e ii. rischi significativi di tali epidemie o casi che siano stati rilevati. <p>In altri e più dettagliati termini, le Parti dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevenire, controllare e ridurre gli effetti transfrontalieri delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua, mediante l'utilizzo di fonti informative già esistenti, che raccolgano dati di variabili condivise a livello nazionale e loco/regionale, tenendo conto dell'analisi del rischio e dell'impatto di tali malattie sulla sostenibilità a livello territoriale, correlata all'adozione e implementazione di piani di sorveglianza già operativi, al momento dell'adozione del Protocollo in parola. - Sono già attive reti informative e sistemi di allerta per malattie infettive e tossinfezioni alimentari basate sul sistema di notifica obbligatoria (Decreto Ministeriale del 15/12/90 e successiva modifica relativa alla tubercolosi e alla micobatteriosi stabilita con il Decreto del 29/7/98), coordinato a livello nazionale dal Ministero della Salute. - sviluppare piani di gestione delle acque transnazionali, preferibilmente sulla base delle aree di captazione e di raccolta delle acque superficiali e sotterranee; - creare un forum adatto di consultazione, finalizzato alla condivisione delle conoscenze nel settore specifico dell'effetto
--------	---	--



<p>dell'inquinamento delle acque sulla salute umana con competenze intersettoriali, per aggiornare le evidenze scientifiche in sanità pubblica umana, alimentare ed ambientale, tramite atti normativi e disposizioni già esistenti a livello nazionale e loco/regionale, senza ulteriore aggravio di spesa a livello degli Enti partecipanti a tale gruppo.</p> <p>Tali azioni già si concretizzano con l'Anagrafe territoriale dinamica per le acque potabili (ex art 19 D.Lgs.18/23) e l'attività del centro nazionale di sicurezza delle acque (ex art 19 D.Lgs.18/23)</p>		
--	--	--

Per la gestione, la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento delle acque transfrontaliere dell'Italia si indicano i seguenti strumenti già esistenti:

- la sopra menzionata Convenzione tra l'Italia e la Svizzera del 1972 per la protezione delle acque italo svizzere dell'inquinamento. A tal fine i Governi contraenti hanno istituito la Commissione mista per la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento (CIP AIS). La Commissione esamina ogni problema inerente all'inquinamento o qualsiasi altra alterazione delle acque dei Laghi Maggiore e di Lugano, nonché dei corsi d'acqua che segnano il confine o che lo attraversano. La Commissione è composta da due Delegazioni, ciascuna designata dal rispettivo Governo, di cui fanno parte rappresentanti delle rispettive Amministrazioni Centrali, nonché delle Regioni Lombardia e Piemonte e dei Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni. Per quanto concerne la regolazione del Lago Maggiore si segnalano i compiti di coordinamento tecnico dell'Autorità di bacino del Po presso cui è stato istituito nel 2015 un apposito tavolo tecnico a cui partecipano le autorità svizzere, oltre a tutti gli enti di livello centrale e locale interessati

la Commissione mista italo -slovena per l'idroeconomia istituita dal Trattato e dagli Accordi di Osimo (recepti dalla L 14 marzo 1977 n.73)..

Per la parte italiana, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali fornisce il supporto organizzativo delle attività della Commissione, in collaborazione con gli Uffici competenti del Ministero dell'ambiente e



		<p>della sicurezza energetica e la Regione Friuli-Venezia Giulia. I temi affrontati dalla Commissione riguardano, tra gli altri: l'attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE e dalla Direttiva Alluvioni 2007/60/UE nei due Paesi, con particolare riguardo alle attività necessarie per assicurare il coordinamento nei bacini idrografici internazionali nella predisposizione e attuazione dei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni; la sicurezza delle dighe sul fiume Isonzo; la depurazione delle acque reflue; altre questioni a scala locale che richiedono un approccio condiviso, quali, ad esempio, le condizioni per il conferimento di risorse idriche sotterranee o superficiali per utilizzi transfrontalieri di varia natura (acquedottistica, irrigua etc) e lo scambio di dati tecnici, necessari alla realizzazione di progetti e opere, sempre in ambito transfrontaliero; la collaborazione tra i due Paesi per la presentazione di proposte di progetti di interesse comune, finalizzati alla tutela e gestione della risorsa idrica e alla gestione del rischio di alluvioni, ai fini del finanziamento con fondi comunitari.</p>
<p>ART.13</p>	<p>Stabilisce i capisaldi della cooperazione relativa alle acque transfrontaliere</p>	<p>Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.</p> <p>Declina la cooperazione con specifico riferimento alle acque che superano i confini del singolo Stato, e in particolare le Parti dovranno principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scambiarsi informazioni e conoscenze sulle acque transfrontaliere e sui problemi e sui rischi che queste presentano con le altre Parti che condividono le medesime acque; - impegnarsi a istituire con le altre Parti che condividono le medesime acque transfrontaliere piani congiunti o coordinati di gestione idrica e sistemi di sorveglianza e di allarme rapido e piani di emergenza al fine di intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi



		<p>significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;</p> <p>- sulla base dei principi dell'uguaglianza e della reciprocità, adeguare i propri accordi o altri accordi concernenti le acque transfrontaliere del loro territorio al fine di eliminare ogni eventuale incongruenza con i principi di base del presente Protocollo e di definire i rapporti e la condotta reciproci per quanto concerne le finalità del presente Protocollo;</p> <p>- consultarsi reciprocamente, su richiesta di una di esse, sull'importanza di eventuali effetti negativi per la salute umana che una patologia connessa con l'utilizzo idrico può comportare.</p> <p>L'Italia già attua e pianifica le attività come descritte all'art. 13 in quanto aderisce alla Convezione sulle acque transfrontaliere firmata ad Helsinki nel 1992.</p>
<p>ART 14</p>	<p>Contiene disposizioni volte a regolamentare il sostegno internazionale alle azioni nazionali.</p>	<p>Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate. Si rimanda a quanto indicato per l'articolo 12 sulla cooperazione transfrontaliera italo - svizzera e italo slovena.</p> <p>Declina gli obblighi reciproci di sostegno, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promuovere la preparazione dei piani di gestione delle acque e di schemi per migliorare la gestione in sicurezza degli approvvigionamenti idrici, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue; - istituire sistemi di sorveglianza e allerta; - supportare la predisposizione del quadro legislativo per l'attuazione degli obblighi previsti dal Protocollo; - promuovere e sviluppare corsi di formazione in favore di funzionari e tecnici locali; - ricercare e sviluppare strumenti di valutazione del rapporto costi-efficacia e tecniche per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua;



		<p>- istituire una rete per il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi connessi all'acqua e delle attività di comparazione tra i laboratori.</p>
<p>ART. 15</p>	<p>Individua le azioni minime di controllo dell'osservanza delle disposizioni.</p>	<p>Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.</p> <p>Tutte le misure atte a garantire l'attuazione del Protocollo sono già contenute nelle norme vigenti di settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acque potabili D.lgs. 18/2023; • acque reflue D.lgs. 152/06 e s.m.i. e specifiche norme regionali • acque di balneazione D. lgs 116/2008 <p>Altre norme quali il Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 per il riutilizzo dell'acqua, la Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021 relativa a un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell'UE che, estendendo le ricerche a patogeni e agenti chimici emergenti, inclusa l'antibiotico-resistenza, sta confluendo nel testo in revisione della Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.</p>
<p>ART. 16</p>	<p>Descrive le riunioni delle Parti per gli obiettivi del Protocollo.</p>	<p>Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.</p> <p>Declina la necessità delle Parti, con specificazione delle modalità, di riunioni per il migliore raggiungimento degli obiettivi di interesse generale dello strumento normativo introdotto.</p> <p>Le riunioni tra le Parti vengono convocate a scadenza triennale presso la sede UNECE in Ginevra (CH) e hanno, normalmente, una durata di n.2 giorni. A tali riunioni partecipa una delegazione per ogni Parte. Generalmente n. 2-3</p>



	<p>rappresentanti tra il Ministero della Salute/ISS e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.</p> <p>La copertura finanziaria è assicurata (stima circa 900€/pp), per ogni Amministrazione interessata, dal relativo capitolo di bilancio per le missioni all’estero (cfr. art. 1).</p> <p>Per quanto riguarda il Ministero dell’Ambiente della Sicurezza energetica (DGUSSRI) i capitoli per missioni all’estero sono il 3071 PG 3 e il 3101 PG 3, mentre per il Ministero della Salute il capitolo per le missioni all’estero è il 4100 pg.3.</p> <p>Si segnala inoltre che non sempre la partecipazione in presenza è necessaria e, a seguito della pandemia COVID 19, anche per le riunioni in ambito internazionale si fa ampio ricorso ai collegamenti da remoto.</p>
ART. 17	<p>Individua il Segretariato per l’attuazione del Protocollo.</p> <p>Stabilisce in particolare che il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa e il Direttore regionale dell’Ufficio regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità svolgono le seguenti funzioni di segretario nell’ambito del presente Protocollo, declinandone poi le funzioni operative.</p> <p>Non sono previsti compensi o gettoni di presenza per tali attività a gravare sul bilancio delle Amministrazioni interessate.</p>
ART. 18	<p>Individua i termini e limiti delle modifiche del Protocollo</p> <p>Declina il procedimento di eventuale modifica delle disposizioni del Protocollo.</p>
ART. 19	<p>Stabilisce i termini del diritto di voto.</p> <p>Prescrive che ciascuna Parte dispone di un solo voto e che le organizzazioni d’integrazione economica regionale esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.</p>
ART. 20	<p>Individua le modalità di composizione delle controversie.</p> <p>Stabilisce, in particolare, che qualora sull’interpretazione o sull’applicazione del Protocollo dovesse sorgere una controversia fra due o più Parti, queste cercheranno di risolverla attraverso negoziati o</p>



		attraverso qualsiasi altro mezzo di composizione delle controversie da esse giudicate opportuno.
ART. 21	Prescrive le modalità di sottoscrizione del Protocollo.	
ART. 22	Contiene disposizioni in merito a ratifica, accettazione, approvazione o adesione al Protocollo.	
ART. 23	Contiene disposizioni sull' entrata in vigore del Protocollo .	
ART. 24	Contiene disposizioni sulla eventuale denuncia di violazioni del Protocollo.	
ART. 25	Contiene disposizioni sulle funzioni di depositario del Protocollo.	Viene precisato che le funzioni di depositario del Protocollo spettano al Segretario generale delle Nazioni Unite .
ART. 26	Contiene disposizioni sui testi in lingue diverse facenti fede del Protocollo e sul loro deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.	





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. P. P.

27/10/2023



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero della salute e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Titolo: Schema di disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Il presente schema di disegno di legge è stato predisposto in aderenza a quanto previsto all'art. 80 della Costituzione in merito alla ratifica dei trattati internazionali per dare esecuzione al Protocollo UNECE/OMS "Acqua e Salute" (di seguito Protocollo) che l'Italia ha firmato il 17 giugno 1999. Il Protocollo è stato redatto al fine di dare specifica attuazione alla Convenzione sulla "Protezione e l'Uso dei Corsi d'Acqua transfrontalieri e dei Laghi Internazionali", firmata a Helsinki il 17 marzo 1992, entrata in vigore il 6 ottobre 1996 e ratificata dall'Italia con Legge 12 marzo 1996, n. 171, che costituisce il primo accordo internazionale finalizzato a promuovere l'integrazione delle politiche sull'acqua e i servizi igienico-sanitari mediante un approccio olistico e preventivo finalizzato alla protezione della salute, incentrandosi sulla sicurezza, sulla gestione sostenibile delle risorse idriche e sull'equità.

Tale provvedimento, di recepimento nell'ordinamento nazionale, consentirebbe all'Italia di inserire le molteplici attività che già svolge in ambito acqua e salute in un quadro normativo di riferimento unico e coerente, anche alla luce della recente Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, di cui è in corso la trasposizione a livello nazionale.

I molteplici utilizzi dell'acqua (uso umano, agricoltura, energia, ecc.) e la scarsa disponibilità della risorsa rendono altresì indispensabile l'attuazione del protocollo "Acqua e salute" al fine di fornire una regolamentazione, anche a carattere transfrontaliero, che garantisca un uso razionale ed equo per le popolazioni, all'interno di un servizio idrico efficiente e sostenibile.

Un simile approccio evidenzia l'importanza della pianificazione della risorsa su larga scala, della pianificazione della gestione di situazioni emergenziali, che potrebbero determinare la compromissione dell'utilizzo della risorsa, nonché della partecipazione del pubblico al processo decisionale, ciò poiché obbligo degli Stati è far sì che le attività di sfruttamento economico delle risorse stesse siano, in ogni caso, compatibili con l'obiettivo di assicurare acqua in quantità e qualità sufficiente a sostenere le necessità fondamentali delle popolazioni interessate. Il Capitolo 18 dell'Agenda 21 (elaborata dalla Conferenza di Rio del 1992) indica l'esigenza di "assicurare che adeguate forniture d'acqua di buona qualità siano mantenute per l'intera popolazione del pianeta".

2. Analisi del quadro normativo nazionale

Per quanto riguarda l'analisi del quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, si fa presente che esso conterrebbe già in sé tutti gli elementi necessari e idonei a dare attuazione agli impegni che si assumerebbero con la ratifica del Protocollo.

In riferimento agli obblighi generali, ai target ed ai sistemi di risposta di cui agli articoli del Protocollo 4, 6 e 8, se ne ravvisa la copertura normativa attraverso la seguente regolamentazione:

- Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
- Direttiva Acque destinate al Consumo Umano 98/83/CE (Introduzione dei water safety plans).
- Direttiva Quadro Acque 2000/60.
- Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.
- Direttiva 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento e del deterioramento.
- Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque.
- Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione europea del 6 ottobre 2015 recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Introduzione dei water safety plans) e relativo decreto di recepimento (DM 14 giugno 2017).
- Direttiva (UE) 2020/2184 relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, in corso di trasposizione a livello nazionale.
- Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2023.
- Decisione 2455/01/CE (decisione che stabilisce le sostanze prioritarie e pericolose prioritarie che devono essere ridotte o eliminate da tutti gli scarichi).
- Decisione 2119/98/CE che stabilisce un network europeo per la sorveglianza epidemiologica e per il controllo delle malattie trasmissibili nell'UE.
- Decisione 2000/96/CE che identifica le patologie trasmissibili che devono essere obbligatoriamente notificate.
- Decisione 2002/253/CE che obbliga gli stati membri ad effettuare un rapporto per un numero di patologie, tra cui campilobatteriosi, colera, criptosporidiosi, colienteroemorragico, giardiasi, epatite virale A, legionellosi, leptospirosi, malaria, salmonellosi e shigellosi che sono patologie potenzialmente trasmissibili tramite l'acqua.
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99, concernente l'utilizzo dei fanghi in agricoltura.
- Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ed in particolare gli articoli 87-88-89 sui requisiti di qualità delle acque idonee alla vita dei molluschi e la parte III.

- Decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.
- Decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto.
- Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, gasteropodi marini, echinodermi e tunicati.
- Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.
- Decreto ministeriale 30 marzo 2010, recante definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.
- Decreto ministeriale 19 aprile 2018, concernente modifica del decreto 30 marzo 2010, recante definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.
- Decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 sul riutilizzo delle acque reflue.
- Accordo 16 gennaio 2003 sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio.
- Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 271, concernente regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. La direttiva oggetto di recepimento fornisce un quadro di riferimento a livello comunitario per la individuazione delle aree inondabili e delle aree a rischio secondo criteri comuni e per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni; inoltre la Comunità europea, anche nella Direttiva 2007/60/EC, così come nella Water Framework Directive (WFD) 2000/60/EC, sottolinea la centralità della partecipazione pubblica nei processi di pianificazione *ex ante*.
- Decreto ministeriale 14 aprile 2009 n. 56, concernente regolamento recante criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di

riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- Decreto ministeriale 8 novembre 2010, n. 260, concernente regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Sul piano nazionale, oltre alla citata Legge 12 marzo 1996, n. 171, rilevano inoltre le seguenti leggi di ratifica di accordi internazionali:

- L. 24 luglio 1978, n. 527, di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972;
- L. 9 aprile 1990, n. 97, di ratifica dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Consiglio federale svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque, firmato a Roma il 13 novembre 1985;
- L. 1 giugno 2002, n. 120, con cui l'Italia ha ratificato Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
- L. 14 febbraio 1994, n. 124, con cui l'Italia ha reso esecutiva la Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;
- L. 14 ottobre 1999, n. 403, di ratifica della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991;
- L. 5 aprile 2012, n. 50, di ratifica dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Nel contenuto del Protocollo non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Anche per quanto riguarda l'impatto sul sistema normativo interno, non si ravvisano aspetti di incompatibilità o la necessità di adottare, come conseguenza dell'eventuale ratifica del Protocollo in esame, specifici provvedimenti diretti all'attuazione del Protocollo, in quanto gli obblighi specifici sono già contemplati dalle norme in vigore. Dall'elencazione normativa sopra illustrata, risulta invece la ricchezza della normativa di settore già esistente in ambito nazionale (e eurounitario), sia per ciò che concerne la specifica normativa di settore (l'acqua dal punto di vista della tutela quali - quantitativa, della gestione e dei controlli), sia per ciò che riguarda l'accesso alle informazioni al pubblico e la ripartizione delle competenze specifiche in capo a strutture pubbliche e private deputate a gestire le risorse idriche in un'ottica di sostenibilità. In tale contesto la ratifica del protocollo rappresenta una rilevante prospettiva in termini di potenziamento della sinergia e armonizzazione sia nell'assetto giuridico che nelle azioni relative ai diversi settori di intervento.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è in linea con il dettato Costituzionale e, in particolare, con le previsioni contenute dell'articolo 9, comma terzo, in materia di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni e nell'art. 32 in materia di tutela della salute, tenendo conto della primaria importanza della gestione delle acque nella prevenzione sanitaria collettiva.

5. Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Con riferimento al riparto di competenza legislativa, si rappresenta che lo schema *de quo* è coerente con quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione in materia di ratifica dei trattati internazionali.

Nel rispetto della competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di "tutela della salute", di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione, anche al fine di evitare zoonosi, non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale e delle province autonome, nonché degli enti locali.

Rilevante sinergia e attualità riveste lo schema in oggetto anche alla luce del recente DL 36/2022 in cui art. 27 prevede l'Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici - allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici -, ed al Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, adottato con Intesa in Conferenza Stato-Regioni, che rappresenta lo strumento fondamentale di pianificazione centrale degli interventi di prevenzione e promozione della salute da realizzare sul territorio, nel quale molteplici azioni riguardano i temi salute e acqua, come ad esempio l'implementazione nazionale dei piani di sicurezza dell'acqua.

Altresì, il recepimento del Protocollo non confligge con quanto previsto dall'art. 117, comma 1, a mente del quale appartiene alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (lett. s) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono, né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non prevede l'utilizzo di strumenti di delegificazione o di semplificazione normativa.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge analoghi allo schema in oggetto.

Diversi sono d'altra parte i progetti di legge all'esame del Parlamento vertenti su materie puntuali e specifiche che rientrano nel campo di azione dello schema.

In particolare il disegno di legge "Modifiche alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, nonché di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e l'iter per il recepimento della Direttiva UE 2020/2184, o il DDL n. 2392 - XVIII Legislatura recante "Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano".

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza, né risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

1. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea

Il presente schema di disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

2. Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Si segnalano le seguenti procedure di infrazione:

Direttiva 91/676/CEE

- Procedura Infrazione 2018/2249 - lettera di Costituzione in mora del 9 novembre 2018 ai sensi dell'articolo 258 del TFUE sulla Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento causato dai nitrati provenienti da fonti agricole (c.d. Direttiva nitrati) - Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione.

Inoltre, il 3 dicembre 2020 la Commissione europea, sulla base di quanto trasmesso dall'Italia nel corso degli ultimi due anni, dall'avvio della PI 2249/2018 e alla luce di nuove interpretazioni della Corte di Giustizia europea (sentenza nella Causa C-197/18), ha notificato la lettera di messa in mora complementare alla PI 2249/2018.

Direttiva 91/271/CEE

- Procedura Infrazione 2004/2034 (Causa C 251/17) - Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane in agglomerati con carico generato superiore a 15.000 a.e.

Luglio 2004: Lettera di messa in mora (art. 258 TFUE);

Luglio 2012: Prima Sentenza di condanna CGUE (art.258 TFUE).;

Maggio 2018: Seconda Sentenza di condanna CGUE (art.260 TFUE) con applicazioni di sanzioni pecuniarie.

Interessa all'attualità 68 agglomerati.

- Procedura Infrazione 2009/2034 (Causa C 85/13) - Cattiva applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane in agglomerati con carico generato superiore a 10.000 a.e.

Aprile 2014: Prima sentenza di condanna CGUE (art.258 TFUE)

Maggio 2018: Lettera di costituzione in mora (art.260 TFUE)

Interessa all'attualità 14 agglomerati.

- Procedura Infrazione 2014/2059 (Causa C 668/19) - Cattiva applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane in agglomerati con carico generato superiore a 2.000 a.e.

Marzo 2014: Lettera di messa in mora (art. 258 TFUE). Settembre 2019: Ricorso della CE (art. 258 TFUE).

Ottobre 2021: Prima sentenza di condanna CGUE (art.258 TFUE)

Interessa all'attualità 605 agglomerati.

- Procedura Infrazione 2017/2181 - Cattiva applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 15 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane in agglomerati con carico generato superiore a 2.000 a.e.

Luglio 2018: Lettera di messa in mora (art.258 TFUE)

Luglio 2019: Parere motivato (art. 258 TFUE)

All'attualità interessa 237 agglomerati

Per completezza si segnalano, inoltre, i seguenti casi EU Pilot

- Caso EU PILOT n. 9722/20/ENVI – Prima identificazione delle violazioni e possibili domande di verifica a seguito della valutazione del secondo ciclo di Piani di Gestione dei bacini idrografici.

- Caso EU Pilot n. 9791/20/ENVI - Sistemi nazionali di garanzia della conformità nel settore delle acque (della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE).

- Caso EU Pilot 6800/14/ENVI – Problemi di inquinamento Lago di Bolsena (Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane (articoli 3 sistemi di raccolta - 4 sistemi di trattamento reflui) - Direttiva 2000/60/CE)

3. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento risulta compatibile con gli obblighi internazionali, anzi ne rappresenta l'adempimento.

4. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

C-197/22 - Art. 258 TFUE - Ricorso della Commissione europea contro la Repubblica italiana, depositato presso la cancelleria della Corte di giustizia in data 11 marzo 2022, al fine di far constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dal combinato disposto dell'art.4, paragrafo 1 e dell'allegato 1, parte B, della direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, con particolare riferimento al superamento dei limiti di concentrazione di arsenico e fluoruro nelle acque destinate al consumo umano in alcuni Comuni del Lazio.

5. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

6. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Con riferimento alla materia oggetto del presente intervento legislativo, il Protocollo è stato già ratificato da n. 27 dei complessivi 36 Stati firmatari.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le definizioni normative contenute nel Protocollo non introducono innovazioni rispetto a quanto già utilizzato negli ordinamenti interno ed europeo.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

L'intervento normativo non introduce modifiche o integrazioni di precedenti disposizioni di settore e, pertanto, nel presente disegno di legge di ratifica non si fa ricorso a tale tecnica, non essendo stato necessario introdurre norme di adeguamento dell'ordinamento interno volte a garantire l'esecutività del Protocollo in esame.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

L'intervento non introduce norme con tale tipo di effetti.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Il Governo adotterà decreti legislativi volti al recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione

Ravvisabile un Decreto interministeriale di costituzione di gruppo di lavoro nazionale multidisciplinare e multi-istituzionale per la ratifica e gli obiettivi del Protocollo Acqua e Salute.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati dati in possesso delle Amministrazioni proponenti. Si ritiene, pertanto, di non dover far ricorso ad altre basi statistiche, in quanto i Ministeri interessati possono estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante le competenti Direzioni generali.


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 27 settembre 2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi


28 SET. 2023

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOL ON WATER AND HEALTH
TO THE 1992 CONVENTION ON THE PROTECTION AND USE
OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES AND INTERNATIONAL LAKES**

**PROTOCOLE SUR L'EAU ET LA SANTÉ À LA CONVENTION DE 1992
SUR LA PROTECTION ET L'UTILISATION DES COURS D'EAU
TRANSFRONTIÈRES ET DES LACS INTERNATIONAUX**

**PROTOKOLL ÜBER WASSER UND GESUNDHEIT ZU DEM
ÜBEREINKOMMEN VON 1992 ZUM SCHUTZ UND ZUR NUTZUNG
GRENZÜBERSCHREITENDER WASSERLÄUFE UND INTERNATIONALER
SEEN**

**ПРОТОКОЛ ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ К КОНВЕНЦИИ
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДОТОКОВ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЗЕР 1992 ГОДА**



**PROTOCOL ON WATER AND HEALTH TO THE
1992 CONVENTION ON THE PROTECTION AND
USE OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES
AND INTERNATIONAL LAKES**



**UNITED NATIONS
1999**

**PROTOCOL ON WATER AND HEALTH
TO THE 1992 CONVENTION ON THE PROTECTION AND USE
OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES AND INTERNATIONAL LAKES**

The Parties to this Protocol,

Mindful that water is essential to sustain life and that the availability of water in quantities, and of a quality, sufficient to meet basic human needs is a prerequisite both for improved health and for sustainable development,

Acknowledging the benefits to human health and well-being that accrue from wholesome and clean water and a harmonious and properly functioning water environment,

Aware that surface waters and groundwater are renewable resources with a limited capacity to recover from adverse impacts from human activities on their quantity and quality, that any failure to respect those limits may result in adverse effects, in both the short and long terms, on the health and well-being of those who rely on those resources and their quality, and that in consequence sustainable management of the hydrological cycle is essential for both meeting human needs and protecting the environment,

Aware also of the consequences for public health of shortfalls of water in the quantities, and of the quality, sufficient to meet basic human needs, and of the serious effects of such shortfalls, in particular on the vulnerable, the disadvantaged and the socially excluded,

Conscious that the prevention, control and reduction of water-related disease are important and urgent tasks which can only be satisfactorily discharged by enhanced cooperation at all levels and among all sectors, both within countries and between States,

Conscious also that surveillance of water-related disease and the establishment of early-warning systems and response systems are important aspects of the prevention, control and reduction of water-related disease,

Basing themselves upon the conclusions of the United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, 1992), in particular the Rio Declaration on Environment and Development and Agenda 21, as well as upon the programme for the further implementation of Agenda 21 (New York, 1997) and the consequent decision of the Commission on Sustainable Development on the sustainable management of freshwater (New York, 1998),

Deriving inspiration from the relevant provisions of the 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes and emphasizing the need both to encourage more widespread application of those provisions and to complement that Convention with further measures to strengthen the protection of public health,

Taking note of the 1991 Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, the 1992 Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents, the 1997 United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses and the 1998 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters,

Further taking note of the pertinent principles, targets and recommendations of the 1989 European Charter on Environment and Health, the 1994 Helsinki Declaration on Environment and Health, and the Ministerial declarations, recommendations and resolutions of the "Environment for Europe" process,

Recognizing the sound basis and relevance of other environmental initiatives, instruments and processes in Europe, as well as the preparation and implementation of National Environment and Health Action Plans and of National Environment Action Plans,

Commending the efforts already undertaken by the United Nations Economic Commission for Europe and the Regional Office for Europe of the World Health Organization to strengthen bilateral and multilateral cooperation for the prevention, control and reduction of water-related disease,

Encouraged by the many examples of positive achievements by the States members of the United Nations Economic Commission for Europe and the States members of the Regional Committee for Europe of the World Health Organization in abating pollution and in maintaining and restoring water environments capable of supporting human health and well-being,

Have agreed as follows:

Article 1

OBJECTIVE

The objective of this Protocol is to promote at all appropriate levels, nationally as well as in transboundary and international contexts, the protection of human health and well-being, both individual and collective, within a framework of sustainable development, through improving water management, including the protection of water ecosystems, and through preventing, controlling and reducing water-related disease.

Article 2

DEFINITIONS

For the purposes of this Protocol,

1. "Water-related disease" means any significant adverse effects on human health, such as death, disability, illness or disorders, caused directly or indirectly by the condition, or changes in the quantity or quality, of any waters;
2. "Drinking water" means water which is used, or intended to be available for use, by humans for drinking, cooking, food preparation, personal hygiene or similar purposes;
3. "Groundwater" means all water which is below the surface of the ground in the saturation zone and in direct contact with the ground or subsoil;
4. "Enclosed waters" means artificially created water bodies separated from surface freshwater or coastal water, whether within or outside a building;

5. "Transboundary waters" means any surface or ground waters which mark, cross or are located on boundaries between two or more States; wherever transboundary waters flow directly into the sea, these transboundary waters end at a straight line across their respective mouths between points on the low-water line of their banks;

6. "Transboundary effects of water-related disease" means any significant adverse effects on human health, such as death, disability, illness or disorders, in an area under the jurisdiction of one Party, caused directly or indirectly by the condition, or changes in the quantity or quality, of waters in an area under the jurisdiction of another Party, whether or not such effects constitute a transboundary impact;

7. "Transboundary impact" means any significant adverse effect on the environment resulting from a change in the conditions of transboundary waters caused by a human activity, the physical origin of which is situated wholly or in part within an area under the jurisdiction of a Party to the Convention, within an area under the jurisdiction of another Party to the Convention. Such effects on the environment include effects on human health and safety, flora, fauna, soil, air, water, climate, landscape, and historical monuments or other physical structures or the interaction among these factors; they also include effects on the cultural heritage or socio-economic conditions resulting from alterations to those factors;

8. "Sanitation" means the collection, transport, treatment and disposal or reuse of human excreta or domestic waste water, whether through collective systems or by installations serving a single household or undertaking;

9. "Collective system" means:

(a) A system for the supply of drinking water to a number of households or undertakings; and/or

(b) A system for the provision of sanitation which serves a number of households or undertakings and, where appropriate, also provides for the collection, transport, treatment and disposal or reuse of industrial waste water,

whether provided by a body in the public sector, an undertaking in the private sector or by a partnership between the two sectors;

10. "Water-management plan" means a plan for the development, management, protection and/or use of the water within a territorial area or groundwater aquifer, including the protection of the associated ecosystems;

11. "The public" means one or more natural or legal persons, and, in accordance with national legislation or practice, their associations, organizations or groups;

12. "Public authority" means:

(a) Government at national, regional and other levels;

(b) Natural or legal persons performing public administrative functions under national law, including specific duties, activities or services in relation to the environment, public health, sanitation, water management or water supply;

(c) Any other natural or legal persons having public responsibilities or functions, or providing public services, under the control of a body or person falling within subparagraphs (a) or (b) above;

(d) The institutions of any regional economic integration organization referred to in article 21 which is a Party.

This definition does not include bodies or institutions acting in a judicial or legislative capacity;

13. "Local" refers to all relevant levels of territorial unit below the level of the State;

14. "Convention" means the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, done at Helsinki on 17 March 1992;

15. "Meeting of the Parties to the Convention" means the body established by the Parties to the Convention in accordance with its article 17;

16. "Party" means, unless the text otherwise indicates, a State or a regional economic integration organization referred to in article 21 which has consented to be bound by this Protocol and for which this Protocol is in force;

17. "Meeting of the Parties" means the body established by the Parties in accordance with article 16.

Article 3

SCOPE

The provisions of this Protocol shall apply to:

- (a) Surface freshwater;
- (b) Groundwater;
- (c) Estuaries;
- (d) Coastal waters which are used for recreation or for the production of fish by aquaculture or for the production or harvesting of shellfish;
- (e) Enclosed waters generally available for bathing;
- (f) Water in the course of abstraction, transport, treatment or supply;
- (g) Waste water throughout the course of collection, transport, treatment and discharge or reuse.

Article 4

GENERAL PROVISIONS

1. The Parties shall take all appropriate measures to prevent, control and reduce water-related disease within a framework of integrated water-management systems aimed at sustainable use of water resources, ambient water quality which does not endanger human health, and protection of water ecosystems.
2. The Parties shall, in particular, take all appropriate measures for the purpose of ensuring:

(a) Adequate supplies of wholesome drinking water which is free from any micro-organisms, parasites and substances which, owing to their numbers or concentration, constitute a potential danger to human health. This shall include the protection of water resources which are used as sources of drinking water, treatment of water and the establishment, improvement and maintenance of collective systems;

(b) Adequate sanitation of a standard which sufficiently protects human health and the environment. This shall in particular be done through the establishment, improvement and maintenance of collective systems;

(c) Effective protection of water resources used as sources of drinking water, and their related water ecosystems, from pollution from other causes, including agriculture, industry and other discharges and emissions of hazardous substances. This shall aim at the effective reduction and elimination of discharges and emissions of substances judged to be hazardous to human health and water ecosystems;

(d) Sufficient safeguards for human health against water-related disease arising from the use of water for recreational purposes, from the use of water for aquaculture, from the water in which shellfish are produced or from which they are harvested, from the use of waste water for irrigation or from the use of sewage sludge in agriculture or aquaculture;

(e) Effective systems for monitoring situations likely to result in outbreaks or incidents of water-related disease and for responding to such outbreaks and incidents and to the risk of them.

3. Subsequent references in this Protocol to "drinking water" and "sanitation" are to drinking water and sanitation that are required to meet the requirements of paragraph 2 of this article.

4. The Parties shall base all such measures upon an assessment of any proposed measure in respect of all its implications, including the benefits, disadvantages and costs, for:

- (a) Human health;
- (b) Water resources; and
- (c) Sustainable development,

which takes account of the differing new impacts of any proposed measure on the different environmental mediums.

5. The Parties shall take all appropriate action to create legal, administrative and economic frameworks which are stable and enabling and within which the public, private and voluntary sectors can each make its contribution to improving water management for the purpose of preventing, controlling and reducing water-related disease.

6. The Parties shall require public authorities which are considering taking action, or approving the taking by others of action, that may have a significant impact on the environment of any waters within the scope of this Protocol to take due account of any potential impact of that action on public health.

7. Where a Party is a Party to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, compliance by public authorities of that Party with the requirements of that Convention in relation to a proposed action shall satisfy the requirement under paragraph 6 of this article in respect of that action.

8. The provisions of this Protocol shall not affect the rights of Parties to maintain, adopt or implement more stringent measures than those set down in this Protocol.

9. The provisions of this Protocol shall not affect the rights and obligations of any Party to this Protocol deriving from the Convention or any other existing international agreement, except where the requirements under this Protocol are more stringent than the corresponding requirements under the Convention or that other existing international agreement.

Article 5

PRINCIPLES AND APPROACHES

In taking measures to implement this Protocol, the Parties shall be guided in particular by the following principles and approaches:

(a) The precautionary principle, by virtue of which action to prevent, control or reduce water-related disease shall not be postponed on the ground that scientific research has not fully proved a causal link between the factor at which such action is aimed, on the one hand, and the potential contribution of that factor to the prevalence of water-related disease and/or transboundary impacts, on the other hand;

(b) The polluter-pays principle, by virtue of which costs of pollution prevention, control and reduction shall be borne by the polluter;

(c) States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction;

(d) Water resources shall be managed so that the needs of the present generation are met without compromising the ability of future generations to meet their own needs;

(e) Preventive action should be taken to avoid outbreaks and incidents of water-related disease and to protect water resources used as sources of drinking water because such action addresses the harm more efficiently and can be more cost-effective than remedial action;

(f) Action to manage water resources should be taken at the lowest appropriate administrative level;

(g) Water has social, economic and environmental values and should therefore be managed so as to realize the most acceptable and sustainable combination of those values;

(h) Efficient use of water should be promoted through economic instruments and awareness-building;

(i) Access to information and public participation in decision-making concerning water and health are needed, inter alia, in order to enhance the quality and the implementation of the decisions, to build public awareness of issues, to give the public the opportunity to express its concerns and to enable public authorities to take due account of such concerns. Such access and participation should be supplemented by appropriate access to judicial and administrative review of relevant decisions;

(j) Water resources should, as far as possible, be managed in an integrated manner on the basis of catchment areas, with the aims of linking social and economic development to the protection of natural ecosystems and of relating water-resource management to regulatory measures concerning other environmental mediums. Such an integrated approach should apply across the whole of a catchment area, whether transboundary or not, including its associated coastal waters, the whole of a groundwater aquifer or the relevant parts of such a catchment area or groundwater aquifer;

(k) Special consideration should be given to the protection of people who are particularly vulnerable to water-related disease;

(l) Equitable access to water, adequate in terms both of quantity and of quality, should be provided for all members of the population, especially those who suffer a disadvantage or social exclusion;

(m) As a counterpart to their rights and entitlements to water under private law and public law, natural and legal persons and institutions, whether in the public sector or the private sector, should contribute to the protection of the water environment and the conservation of water resources; and

(n) In implementing this Protocol, due account should be given to local problems, needs and knowledge.

Article 6

TARGETS AND TARGET DATES

1. In order to achieve the objective of this Protocol, the Parties shall pursue the aims of:

- (a) Access to drinking water for everyone;
- (b) Provision of sanitation for everyone

within a framework of integrated water-management systems aimed at sustainable use of water resources, ambient water quality which does not endanger human health, and protection of water ecosystems.

2. For these purposes, the Parties shall each establish and publish national and/or local targets for the standards and levels of performance that need to be achieved or maintained for a high level of protection against water-related disease. These targets shall be periodically revised. In doing all this, they shall make appropriate practical and/or other provisions for public participation, within a transparent and fair framework, and shall ensure that due account is taken of the outcome of the public participation. Except where national or local circumstances make them irrelevant for preventing, controlling and reducing water-related disease, the targets shall cover, inter alia:

- (a) The quality of the drinking water supplied, taking into account the Guidelines for drinking-water quality of the World Health Organization;
- (b) The reduction of the scale of outbreaks and incidents of water-related disease;
- (c) The area of territory, or the population sizes or proportions, which should be served by collective systems for the supply of drinking water or where the supply of drinking water by other means should be improved;

(d) The area of territory, or the population sizes or proportions, which should be served by collective systems of sanitation or where sanitation by other means should be improved;

(e) The levels of performance to be achieved by such collective systems and by such other means of water supply and sanitation respectively;

(f) The application of recognized good practice to the management of water supply and sanitation, including the protection of waters used as sources for drinking water;

(g) The occurrence of discharges of:

(i) Untreated waste water; and

(ii) Untreated storm water overflows

from waste-water collection systems to waters within the scope of this Protocol;

(h) The quality of discharges of waste water from waste-water treatment installations to waters within the scope of this Protocol;

(i) The disposal or reuse of sewage sludge from collective systems of sanitation or other sanitation installations and the quality of waste water used for irrigation purposes, taking into account the Guidelines for the safe use of waste water and excreta in agriculture and aquaculture of the World Health Organization and the United Nations Environment Programme;

(j) The quality of waters which are used as sources for drinking water, which are generally used for bathing or which are used for aquaculture or for the production or harvesting of shellfish;

(k) The application of recognized good practice to the management of enclosed waters generally available for bathing;

(l) The identification and remediation of particularly contaminated sites which adversely affect waters within the scope of this Protocol or are likely to do so and which thus threaten to give rise to water-related disease;

(m) The effectiveness of systems for the management, development, protection and use of water resources, including the application of recognized good practice to the control of pollution from sources of all kinds;

(n) The frequency of the publication of information on the quality of the drinking water supplied and of other waters relevant to the targets in this paragraph in the intervals between the publication of information under article 7, paragraph 2.

3. Within two years of becoming a Party, each Party shall establish and publish targets referred to in paragraph 2 of this article, and target dates for achieving them.

4. Where a long process of implementation is foreseen for the achievement of a target, intermediate or phased targets shall be set.

5. In order to promote the achievement of the targets referred to in paragraph 2 of this article, the Parties shall each:

(a) Establish national or local arrangements for coordination between their competent authorities;

(b) Develop water-management plans in transboundary, national and/or local contexts, preferably on the basis of catchment areas or groundwater aquifers. In doing so, they shall make appropriate practical and/or other provisions for public participation, within a transparent and fair framework, and shall ensure that due account is taken of the outcome of the public participation. Such plans may be incorporated in other relevant plans, programmes or documents which are being drawn up for other purposes, provided that they enable the public to see clearly the proposals for achieving the targets referred to in this article and the respective target dates;

(c) Establish and maintain a legal and institutional framework for monitoring and enforcing standards for the quality of drinking water;

(d) Establish and maintain arrangements, including, where appropriate, legal and institutional arrangements, for monitoring, promoting the achievement of and, where necessary, enforcing the other standards and levels of performance for which targets referred to in paragraph 2 of this article are set.

Article 7

REVIEW AND ASSESSMENT OF PROGRESS

1. The Parties shall each collect and evaluate data on:

(a) Their progress towards the achievement of the targets referred to in article 6, paragraph 2;

(b) Indicators that are designed to show how far that progress has contributed towards preventing, controlling or reducing water-related disease.

2. The Parties shall each publish periodically the results of this collection and evaluation of data. The frequency of such publication shall be established by the Meeting of the Parties.

3. The Parties shall each ensure that the results of water and effluent sampling carried out for the purpose of this collection of data are available to the public.

4. On the basis of this collection and evaluation of data, each Party shall review periodically the progress made in achieving the targets referred to in article 6, paragraph 2, and publish an assessment of that progress. The frequency of such reviews shall be established by the Meeting of the Parties. Without prejudice to the possibility of more frequent reviews under article 6, paragraph 2, reviews under this paragraph shall include a review of the targets referred to in article 6, paragraph 2, with a view to improving the targets in the light of scientific and technical knowledge.

5. Each Party shall provide to the secretariat referred to in article 17, for circulation to the other Parties, a summary report of the data collected and evaluated and the assessment of the progress achieved. Such reports shall be in accordance with guidelines established by the Meeting of the Parties. These guidelines shall provide that the Parties can use for this purpose reports covering the relevant information produced for other international forums.

6. The Meeting of the Parties shall evaluate progress in implementing this Protocol on the basis of such summary reports.

Article 8**RESPONSE SYSTEMS**

1. The Parties shall each, as appropriate, ensure that:

(a) Comprehensive national and/or local surveillance and early-warning systems are established, improved or maintained which will:

- (i) Identify outbreaks or incidents of water-related disease or significant threats of such outbreaks or incidents, including those resulting from water-pollution incidents or extreme weather events;
- (ii) Give prompt and clear notification to the relevant public authorities about such outbreaks, incidents or threats;
- (iii) In the event of any imminent threat to public health from water-related disease, disseminate to members of the public who may be affected all information that is held by a public authority and that could help the public to prevent or mitigate harm;
- (iv) Make recommendations to the relevant public authorities and, where appropriate, to the public about preventive and remedial actions;

(b) Comprehensive national and local contingency plans for responses to such outbreaks, incidents and risks are properly prepared in due time;

(c) The relevant public authorities have the necessary capacity to respond to such outbreaks, incidents or risks in accordance with the relevant contingency plan.

2. Surveillance and early-warning systems, contingency plans and response capacities in relation to water-related disease may be combined with those in relation to other matters.

3. Within three years of becoming a Party, each Party shall have established the surveillance and early-warning systems, contingency plans and response capacities referred to in paragraph 1 of this article.

Article 9**PUBLIC AWARENESS, EDUCATION, TRAINING, RESEARCH AND
DEVELOPMENT AND INFORMATION**

1. The Parties shall take steps designed to enhance the awareness of all sectors of the public regarding:

(a) The importance of, and the relationship between, water management and public health;

(b) The rights and entitlements to water and corresponding obligations under private and public law of natural and legal persons and institutions, whether in the public sector or the private sector, as well as their moral obligations to contribute to the protection of the water environment and the conservation of water resources.

2. The Parties shall promote:

(a) Understanding of the public-health aspects of their work by those responsible for water management, water supply and sanitation; and

(b) Understanding of the basic principles of water management, water supply and sanitation by those responsible for public health.

3. The Parties shall encourage the education and training of the professional and technical staff who are needed for managing water resources and for operating systems of water supply and sanitation, and encourage the updating and improvement of their knowledge and skills. This education and training shall include relevant aspects of public health.

4. The Parties shall encourage:

(a) Research into, and development of, cost-effective means and techniques for the prevention, control and reduction of water-related disease;

(b) Development of integrated information systems to handle information about long-term trends, current concerns and past problems and successful solutions to them in the field of water and health, and provision of such information to competent authorities.

Article 10

PUBLIC INFORMATION

1. As a complement to the requirements of this Protocol for Parties to publish specific information or documents, each Party shall take steps within the framework of its legislation to make available to the public such information as is held by public authorities and is reasonably needed to inform public discussion of:

(a) The establishment of targets and of target dates for their achievement and the development of water-management plans in accordance with article 6;

(b) The establishment, improvement or maintenance of surveillance and early-warning systems and contingency plans in accordance with article 8;

(c) The promotion of public awareness, education, training, research, development and information in accordance with article 9.

2. Each Party shall ensure that public authorities, in response to a request for other information relevant to the implementation of this Protocol, make such information available within a reasonable time to the public, within the framework of national legislation.

3. The Parties shall ensure that information referred to in article 7, paragraph 4, and paragraph 1 of this article shall be available to the public at all reasonable times for inspection free of charge, and shall provide members of the public with reasonable facilities for obtaining from the Parties, on payment of reasonable charges, copies of such information.

4. Nothing in this Protocol shall require a public authority to publish information or make information available to the public if:

(a) The public authority does not hold the information;

(b) The request for the information is manifestly unreasonable or formulated in too general a manner; or

(c) The information concerns material in the course of completion or concerns internal communications of public authorities where such an exemption is provided for in national law or customary practice, taking into account the public interest served by disclosure.

5. Nothing in this Protocol shall require a public authority to publish information or make information available to the public if disclosure of the information would adversely affect:

(a) The confidentiality of the proceedings of public authorities, where such confidentiality is provided for under national law;

(b) International relations, national defence or public security;

(c) The course of justice, the ability of a person to receive a fair trial or the ability of a public authority to conduct an enquiry of a criminal or disciplinary nature;

(d) The confidentiality of commercial or industrial information, where such confidentiality is protected by law in order to protect a legitimate economic interest. Within this framework, information on emissions and discharges which are relevant for the protection of the environment shall be disclosed;

(e) Intellectual property rights;

(f) The confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for in national law;

(g) The interests of a third party which has supplied the information requested without that party being under, or being capable of being put under, a legal obligation to do so, and where that party does not consent to the release of the material; or

(h) The environment to which the information relates, such as the breeding sites of rare species.

These grounds for not disclosing information shall be interpreted in a restrictive way, taking into account the public interest served by disclosure and taking into account whether the information relates to emissions and discharges into the environment.

Article 11

INTERNATIONAL COOPERATION

The Parties shall cooperate and, as appropriate, assist each other:

(a) In international actions in support of the objectives of this Protocol;

(b) On request, in implementing national and local plans in pursuance of this Protocol.

Article 12**JOINT AND COORDINATED INTERNATIONAL ACTION**

In pursuance of article 11, subparagraph (a), the Parties shall promote cooperation in international action relating to:

(a) The development of commonly agreed targets for matters referred to in article 6, paragraph 2;

(b) The development of indicators for the purposes of article 7, paragraph 1 (b), to show how far action on water-related disease has been successful in preventing, controlling and reducing such disease;

(c) The establishment of joint or coordinated systems for surveillance and early-warning systems, contingency plans and response capacities as part of, or to complement, the national systems maintained in accordance with article 8 for the purpose of responding to outbreaks and incidents of water-related disease and significant threats of such outbreaks and incidents, especially from water-pollution incidents or extreme weather events;

(d) Mutual assistance in responding to outbreaks and incidents of water-related disease and significant threats of such outbreaks and incidents, especially from water-pollution incidents or extreme weather events;

(e) The development of integrated information systems and databases, exchange of information and sharing of technical and legal knowledge and experience;

(f) The prompt and clear notification by the competent authorities of one Party to the corresponding authorities of other Parties which may be affected of:

(i) Outbreaks and incidents of water-related disease, and

(ii) Significant threats of such outbreaks and incidents

which have been identified;

(g) The exchange of information on effective means of disseminating to the public information about water-related disease.

Article 13**COOPERATION IN RELATION TO TRANSBOUNDARY WATERS**

1. Where any Parties border the same transboundary waters, as a complement to their other obligations under articles 11 and 12, they shall cooperate and, as appropriate, assist each other to prevent, control and reduce transboundary effects of water-related disease. In particular, they shall:

(a) Exchange information and share knowledge about the transboundary waters and the problems and risks which they present with the other Parties bordering the same waters;

(b) Endeavour to establish with the other Parties bordering the same transboundary waters joint or coordinated water-management plans in accordance with article 6, paragraph 5 (b), and surveillance and early-warning systems and contingency plans in accordance with article 8, paragraph 1, for the purpose of responding to outbreaks and incidents of water-related disease and

significant threats of such outbreaks and incidents, especially from water-pollution incidents or extreme weather events;

(c) On the basis of equality and reciprocity, adapt their agreements and other arrangements regarding their transboundary waters in order to eliminate any contradictions with the basic principles of this Protocol and to define their mutual relations and conduct regarding the aims of this Protocol;

(d) Consult each other, at the request of any one of them, on the significance of any adverse effect on human health which may constitute a water-related disease.

2. Where the Parties concerned are Parties to the Convention, the cooperation and assistance in respect of any transboundary effects of water-related disease which are transboundary impacts shall take place in accordance with the provisions of the Convention.

Article 14

INTERNATIONAL SUPPORT FOR NATIONAL ACTION

When cooperating and assisting each other in the implementation of national and local plans in pursuance of article 11, subparagraph (b), the Parties shall, in particular, consider how they can best help to promote:

(a) Preparation of water-management plans in transboundary, national and/or local contexts and of schemes for improving water supply and sanitation;

(b) Improved formulation of projects, especially infrastructure projects, in pursuance of such plans and schemes, in order to facilitate access to sources of finance;

(c) Effective execution of such projects;

(d) Establishment of systems for surveillance and early-warning systems, contingency plans and response capacities in relation to water-related disease;

(e) Preparation of legislation needed to support the implementation of this Protocol;

(f) Education and training of key professional and technical staff;

(g) Research into, and development of, cost-effective means and techniques for preventing, controlling and reducing water-related disease;

(h) Operation of effective networks to monitor and assess the provision and quality of water-related services, and development of integrated information systems and databases;

(i) Achievement of quality assurance for monitoring activities, including inter-laboratory comparability.

Article 15**REVIEW OF COMPLIANCE**

The Parties shall review the compliance of the Parties with the provisions of this Protocol on the basis of the reviews and assessments referred to in article 7. Multilateral arrangements of a non-confrontational, non-judicial and consultative nature for reviewing compliance shall be established by the Parties at their first meeting. These arrangements shall allow for appropriate public involvement.

Article 16**MEETING OF THE PARTIES**

1. The first meeting of the Parties shall be convened no later than eighteen months after the date of the entry into force of this Protocol. Thereafter, ordinary meetings shall be held at regular intervals to be determined by the Parties, but at least every three years, except in so far as other arrangements are necessary to achieve the aims of paragraph 2 of this article. The Parties shall hold an extraordinary meeting if they so decide in the course of an ordinary meeting or at the written request of any Party, provided that, within six months of it being communicated to all Parties, the said request is supported by at least one third of the Parties.

2. Where possible, ordinary meetings of the Parties shall be held in conjunction with the meetings of the Parties to the Convention.

3. At their meetings, the Parties shall keep under continuous review the implementation of this Protocol, and, with this purpose in mind, shall:

(a) Review the policies for and methodological approaches to the prevention, control and reduction of water-related disease, promote their convergence, and strengthen transboundary and international cooperation in accordance with articles 11, 12, 13 and 14;

(b) Evaluate progress in implementing this Protocol on the basis of information provided by the Parties in accordance with guidelines established by the Meeting of the Parties. Such guidelines shall avoid duplication of effort in reporting requirements;

(c) Be kept informed on progress made in the implementation of the Convention;

(d) Exchange information with the Meeting of the Parties to the Convention, and consider the possibilities for joint action with it;

(e) Seek, where appropriate, the services of relevant bodies of the Economic Commission for Europe and of the Regional Committee for Europe of the World Health Organization;

(f) Establish the modalities for the participation of other competent international governmental and non-governmental bodies in all meetings and other activities pertinent to the achievement of the purposes of this Protocol;

(g) Consider the need for further provisions on access to information, public participation in decision-making and public access to judicial and administrative review of decisions within the scope of this Protocol, in the light of experience gained on these matters in other international forums;

(h) Establish a programme of work, including projects to be carried out jointly under this Protocol and the Convention, and set up any bodies needed to implement this programme of work;

(i) Consider and adopt guidelines and recommendations which promote the implementation of the provisions of this Protocol;

(j) At the first meeting, consider and by consensus adopt rules of procedure for their meetings. These rules of procedure shall contain provision to promote harmonious cooperation with the Meeting of the Parties to the Convention;

(k) Consider and adopt proposals for amendments to this Protocol;

(l) Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the purposes of this Protocol.

Article 17

SECRETARIAT

1. The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe and the Regional Director of the Regional Office for Europe of the World Health Organization shall carry out the following secretariat functions for this Protocol:

(a) The convening and preparing of meetings of the Parties;

(b) The transmission to the Parties of reports and other information received in accordance with the provisions of this Protocol;

(c) The performance of such other functions as may be determined by the Meeting of the Parties on the basis of available resources.

2. The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe and the Regional Director of the Regional Office for Europe of the World Health Organization shall:

(a) Set out details of their work-sharing arrangements in a Memorandum of Understanding, and inform the Meeting of the Parties accordingly;

(b) Report to the Parties on the elements of, and the modalities for carrying out, the programme of work referred to in article 16, paragraph 3.

Article 18

AMENDMENTS TO THE PROTOCOL

1. Any Party may propose amendments to this Protocol.

2. Proposals for amendments to this Protocol shall be considered at a meeting of the Parties.

3. The text of any proposed amendment to this Protocol shall be submitted in writing to the secretariat, which shall communicate it to all Parties at least ninety days before the meeting at which it is proposed for adoption.

4. An amendment to this Protocol shall be adopted by consensus of the representatives of the Parties present at the meeting. The adopted amendment shall be communicated by the secretariat to the Depositary, who shall

circulate it to all Parties for their acceptance. The amendment shall enter into force for the Parties which have accepted it on the ninetieth day after the date on which two thirds of those Parties have deposited with the Depositary their instruments of acceptance of the amendment. The amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits its instrument of acceptance of the amendment.

Article 19

RIGHT TO VOTE

1. Except as provided for in paragraph 2 of this article, each Party shall have one vote.
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States which are Parties. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs, and vice versa.

Article 20

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If a dispute arises between two or more Parties about the interpretation or application of this Protocol, they shall seek a solution by negotiation or by any other means of dispute settlement acceptable to the parties to the dispute.
2. When signing, ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol, or at any time thereafter, a Party may declare in writing to the Depositary that for a dispute not resolved in accordance with paragraph 1 of this article, it accepts one of the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:
 - (a) Where the Parties are Parties to the Convention, and have accepted as compulsory in relation to each other one or both of the means of dispute settlement provided in the Convention, the settlement of the dispute in accordance with the provisions of the Convention for the settlement of disputes arising in connection with the Convention;
 - (b) In any other case, the submission of the dispute to the International Court of Justice, unless the Parties agree to arbitration or some other form of dispute resolution.

Article 21

SIGNATURE

This Protocol shall be open for signature in London on 17 June 1999 on the occasion of the Third Ministerial Conference on Environment and Health, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 18 June 2000, by States members of the Economic Commission for Europe, by States members of the Regional Committee for Europe of the World Health Organization, by States having consultative status with the Economic Commission for Europe pursuant to paragraph 8 of Economic and Social Council resolution 36 (IV) of 28 March 1947, and by regional economic integration organizations constituted by sovereign States members of the Economic Commission for Europe or members of the Regional Committee for Europe of the World Health Organization to which

their member States have transferred competence over matters governed by this Protocol, including the competence to enter into treaties in respect of these matters.

Article 22

RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL AND ACCESSION

1. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by signatory States and regional economic integration organizations.
2. This Protocol shall be open for accession by the States and organizations referred to in article 21.
3. Any organization referred to in article 21 which becomes a Party without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under this Protocol. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under this Protocol. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under this Protocol concurrently.
4. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, the regional economic integration organizations referred to in article 21 shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any substantial modification to the extent of their competence.
5. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 23

ENTRY INTO FORCE

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. For the purposes of paragraph 1 of this article, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by States members of such an organization.
3. For each State or organization referred to in article 21 which ratifies, accepts or approves this Protocol or accedes thereto after the deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 24

WITHDRAWAL

At any time after three years from the date on which this Protocol has come into force with respect to a Party, that Party may withdraw from the Protocol by giving written notification to the Depositary. Any such withdrawal shall take effect on the ninetieth day after the date of its receipt by the Depositary.

Article 25

DEPOSITARY

The Secretary-General of the United Nations shall act as the Depositary of this Protocol.

Article 26

AUTHENTIC TEXTS

The original of this Protocol, of which the English, French, German and Russian texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE in London, this 17th day of June one thousand nine hundred and ninety-nine.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Protocollo su acqua e salute**della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali***Fatto a Londra il 17 giugno 1999**Le Parti del presente Protocollo,*

considerando che l'acqua è un elemento essenziale per la vita e che la disponibilità di risorse idriche in quantità e qualità sufficienti a rispondere al fabbisogno umano di base è il presupposto per migliorare la salute e garantire lo sviluppo sostenibile;

riconoscendo i benefici per la salute e il benessere umano che derivano dall'utilizzo di acque salubri e pulite e da un ambiente acquatico equilibrato e pienamente funzionante;

consapevoli che le acque superficiali e sotterranee sono risorse rinnovabili con una limitata capacità di recupero a seguito di impatti negativi, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, derivanti dalle attività umane; che il mancato rispetto di tali limitazioni può provocare effetti negativi, a breve e a lungo termine, sulla salute e sul benessere di coloro i quali dipendono da tali risorse e dalla loro qualità e che pertanto è essenziale una gestione sostenibile del ciclo idrologico per soddisfare il fabbisogno umano e per proteggere l'ambiente;

consapevoli anche delle conseguenze per la salute pubblica derivanti da carenze di acqua nelle quantità e della qualità sufficienti a soddisfare il fabbisogno minimo delle persone, nonché dei gravi effetti prodotti da tali carenze, in particolare sui gruppi vulnerabili, svantaggiati ed esclusi sotto il profilo sociale;

consapevoli che la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie legate all'utilizzo delle acque sono compiti importanti e urgenti che possono essere adempiuti in maniera soddisfacente solo attraverso una maggiore cooperazione a tutti i livelli e tra tutti i settori, sia all'interno dei singoli paesi sia tra Stati diversi;

consapevoli anche che la sorveglianza delle patologie legate all'utilizzo delle acque e l'istituzione di sistemi di allarme rapido e risposta sono aspetti importanti della prevenzione, del controllo e della riduzione delle suddette patologie;

basandosi sulle conclusioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile (Rio de Janeiro, 1992), in particolare la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile e l'Agenda 21, nonché sul programma per l'applicazione ulteriore dell'Agenda 21 (New York, 1997) e sulla successiva decisione della Commissione per lo sviluppo sostenibile sulla gestione sostenibile delle acque dolci (New York, 1998);

traendo ispirazione dalle disposizioni applicabili contenute nella Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e sottolineando la necessità di incentivare la più ampia applicazione delle disposizioni in questione e di integrare la Convenzione con altre misure atte ad aumentare la protezione della salute pubblica;

facendo riferimento alla Convenzione del 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, alla Convenzione del 1992 sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1997 sul diritto in materia di uso dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione (Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses) e alla Convenzione del 1998 sull'accesso all'informazione, la partecipazione dei cittadini al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente;

facendo inoltre riferimento ai principi, ai traguardi e alle raccomandazioni pertinenti della Carta europea sull'ambiente e sulla salute del 1989, della dichiarazione di Helsinki del 1994 su ambiente e salute e alle dichiarazioni, raccomandazioni e risoluzioni ministeriali del processo «Ambiente per l'Europa»;

riconoscendo le basi solide e l'importanza di altre iniziative, strumenti e processi europei in campo ambientale, nonché la preparazione e la realizzazione di piani d'azione nazionali in materia di ambiente e di salute e di piani d'azione nazionali per l'ambiente;

approvando l'impegno già profuso dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale e multilaterale per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse con l'utilizzo idrico;

incoraggiate dai molti esempi di risultati positivi conseguiti dagli Stati membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e degli Stati membri del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità nella riduzione dell'inquinamento e nel mantenimento o nel ripristino di ambienti acquatici in grado di favorire la salute e il benessere umano,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Scopo

Il presente Protocollo ha lo scopo di promuovere a tutti i livelli opportuni, su scala nazionale e in contesti transfrontalieri e internazionali, la protezione della salute e del benessere umano, sia dei singoli sia della collettività, in un quadro di sviluppo sostenibile, migliorando la gestione idrica, compresa la protezione degli ecosistemi acquatici, e prevenendo, controllando e riducendo le patologie connesse con l'utilizzo delle acque.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo,

1. l'espressione «patologia connessa con l'utilizzo delle acque» designa qualsiasi effetto negativo significativo per la salute umana, quali decesso, disabilità, malattie o disfunzioni causati, direttamente o indirettamente, dalla condizione delle acque o da modifiche della loro quantità e qualità;
2. l'espressione «acqua potabile» designa l'acqua utilizzata, o che dovrebbe poter essere utilizzata, dalle persone per bere, cucinare, preparare alimenti, curare l'igiene personale o per fini analoghi;
3. l'espressione «acque sotterranee» designa tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno nella zona di saturazione e a diretto contatto con il terreno o il sottosuolo;
4. l'espressione «acque confinate» designa i corpi idrici artificiali separati dalle acque dolci di superficie o dalle acque costiere, all'interno o all'esterno di un edificio;
5. l'espressione «acque transfrontaliere» designa tutte le acque superficiali e sotterranee che segnano i confini tra due o più Stati, li attraversano o sono situate su questi confini; nel caso delle acque transfrontaliere che si gettano in mare senza formare l'estuario, il limite di queste acque è una linea retta tracciata attraverso l'imboccatura tra i punti limite del livello della bassa marea sulle rive;
6. l'espressione «effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo-idrico» designa tutti gli effetti collaterali significativi per la salute umana, quali decesso, disabilità, malattia o disfunzioni, che si manifestano in una zona nella giurisdizione di una delle Parti e che sono causati, direttamente

- o indirettamente, dalla condizione delle acque o da modifiche della loro quantità e qualità in una zona che rientra nella giurisdizione di un'altra Parte contraente, a prescindere dal fatto che tali effetti rappresentino o meno un impatto transfrontaliero;
7. l'espressione «impatto transfrontaliero» designa qualsiasi grave effetto dannoso che un cambiamento dello stato delle acque transfrontaliere, causato da un'attività umana la cui origine fisica è situata interamente o in parte in una zona soggetta alla giurisdizione di una Parte contraente della Convenzione, produce sull'ambiente di una zona soggetta alla giurisdizione di un'altra Parte contraente della Convenzione. Questo effetto sull'ambiente può assumere varie forme: rischio per la salute e la sicurezza dell'uomo, per la flora, la fauna, il suolo, l'atmosfera, l'acqua, il clima, il paesaggio e i monumenti storici o altre costruzioni oppure interazioni di alcuni di questi fattori; può trattarsi anche di un pericolo per il patrimonio culturale o alle condizioni socioeconomiche causato dai cambiamenti di questi fattori;
 8. l'espressione «raccolta e depurazione» designa la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento o il riutilizzo di escrementi umani o di acque reflue di origine domestica, effettuati attraverso sistemi di collettamento o impianti che servono un singolo nucleo domestico o una singola impresa;
 9. l'espressione «sistema di collettamento» designa:
 - a) un sistema per la fornitura di acqua potabile a vari nuclei domestici o imprese, e/o
 - b) un sistema di raccolta e di depurazione che serve una serie di nuclei domestici o di imprese e che eventualmente garantisce anche la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento o il riutilizzo delle acque reflue industriali,che sia fornito da un ente del settore pubblico, da un'impresa privata o da una partnership dei due settori;
 10. l'espressione «piano di gestione idrica» designa un piano per lo sviluppo, la gestione, la protezione e/o l'utilizzo delle acque all'interno di una zona di territorio o di una falda acquifera sotterranea, ivi compresa la protezione degli ecosistemi associati;
 11. il termine «il pubblico» designa una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
 12. l'espressione «autorità pubblica» designa:
 - a) l'esecutivo a livello nazionale, regionale o ad altro livello,
 - b) le persone fisiche o giuridiche svolgenti funzioni amministrative pubbliche a norma del diritto nazionale, ivi compresi doveri, attività o servizi specifici nel settore dell'ambiente, della salute pubblica, della raccolta e depurazione, della gestione e della fornitura idriche,
 - c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che sia investita di competenze o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici sotto il controllo degli enti o delle persone di cui alle lettere a) o b),
 - d) le istituzioni di qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale menzionata all'articolo 21 che sia Parte contraente al presente Protocollo.La presente definizione non include enti o istituzioni che agiscano nell'esercizio di competenze giudiziarie o legislative;
 13. il termine «locale» designa tutti i livelli applicabili dell'unità territoriale al di sotto dello Stato;
 14. il termine «Convenzione» designa la Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali fatta a Helsinki il 17 marzo 1992;
 15. l'espressione «riunione delle Parti alla Convenzione» designa l'organo istituito dalle Parti alla Convenzione ai sensi dell'articolo 17 della stessa;
 16. il termine «Parte» designa, salvo diversa indicazione, uno Stato o un'organizzazione d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 che abbiano convenuto di essere vincolati dal presente Protocollo e per i quali il Protocollo medesimo entra in vigore;

17. L'espressione «riunione delle Parti» designa l'organismo istituito dalle Parti ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 3

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano:

- a) alle acque superficiali;
- b) alle acque sotterranee;
- c) agli estuari;
- d) alle acque costiere utilizzate a scopi ricreativi o per l'allevamento ittico tramite acquicoltura o per l'allevamento e la pesca dei molluschi;
- e) alle acque confinate generalmente destinate alla balneazione;
- f) alle acque durante il processo di estrazione, trasporto, trattamento o fornitura;
- g) alle acque reflue durante tutto il processo di raccolta, trasporto, trattamento e scarico o riutilizzo.

Articolo 4

Disposizioni generali

1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse all'acqua nell'ambito di sistemi integrati di gestione idrica intesi a garantire un uso sostenibile delle risorse idriche, una qualità delle acque ambientali che non salute umana e la protezione degli ecosistemi acquatici.
2. In particolare le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per garantire:
 - a) forniture adeguate di acqua potabile salubre, in cui non si rilevi la presenza di microrganismi, parassiti e sostanze che, per numero e concentrazione, costituiscano un potenziale pericolo per la salute umana. Tali provvedimenti includono la protezione delle risorse idriche utilizzate come sorgenti di acqua potabile, il trattamento delle acque e la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di sistemi di collettamento;
 - b) un'adeguata raccolta e depurazione di livello tale da proteggere sufficientemente la salute umana e l'ambiente, in particolare attraverso la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di sistemi di collettamento;
 - c) l'effettiva protezione delle risorse idriche utilizzate come fonti di acqua potabile, e dei rispettivi ecosistemi acquatici, contro l'inquinamento provocato da altre fonti, ivi inclusa l'agricoltura, l'industria e scarichi ed emissioni di sostanze pericolose di altro genere. I suddetti provvedimenti intendono ridurre in maniera efficace ed eliminare gli scarichi e le emissioni di sostanze ritenute pericolose per la salute umana e per gli ecosistemi acquatici;
 - d) sufficienti misure di salvaguardia per la salute umana contro patologie connesse con l'utilizzo idrico che derivino dall'impiego di acque a fini ricreativi, per l'acquicoltura o l'allevamento o la pesca dei molluschi, dall'utilizzo di acque reflue a scopi irrigui o di fanghi di depurazione per l'agricoltura o l'acquicoltura;
 - e) sistemi efficaci per monitorare situazioni che potrebbero degenerare in epidemie o in casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e per far fronte a tali epidemie o casi e ai rischi che essi comportano.
3. Con le espressioni «acqua potabile» e «raccolta e depurazione» utilizzate nel prosieguo del presente Protocollo si intendono l'acqua potabile e i sistemi di raccolta e depurazione che rispettano le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

4. Le Parti basano tutte le misure suddette sulla valutazione di ciascuna misura proposta alla luce di tutte le implicazioni che ciascuna di esse comporta, compresi i benefici, gli svantaggi e i costi per:
 - a) la salute umana;
 - b) le risorse idriche;
 - c) lo sviluppo sostenibile;Tale valutazione tiene conto dei diversi nuovi impatti che ciascuna misura proposta comporta per i vari comparti ambientali.
5. Le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per creare un contesto giuridico, amministrativo ed economico stabile che consenta ai settori pubblico, privato e del volontariato di apportare il proprio contributo per migliorare la gestione idrica al fine di prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico.
6. Le Parti chiedono alle autorità pubbliche che valutano la possibilità di intraprendere azioni che possano avere un impatto significativo sull'ambiente di qualsiasi tipo di acque rientranti nel campo di applicazione del presente Protocollo, o che approvano l'adozione di azioni analoghe da parte di altri, di tenere in debita considerazione l'impatto potenziale delle suddette azioni sulla salute pubblica.
7. Laddove una Parte sia firmataria della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, le autorità pubbliche della Parte in questione, che devono conformarsi alle disposizioni di quest'ultima in relazione ad un'azione proposta, devono rispettare le disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo rispetto alla medesima azione.
8. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano i diritti delle Parti di mantenere in vigore, adottare o realizzare misure più rigorose di quelle stabilite nel presente Protocollo.
9. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti del Protocollo medesimo derivanti dalla Convenzione o da qualsiasi altro accordo internazionale in vigore, ad esclusione dei casi in cui le disposizioni del Protocollo siano più rigorose delle corrispondenti disposizioni della Convenzione o di altri accordi internazionali in vigore.

Articolo 5

Principi e strategie

Quando adottano le misure di attuazione del presente Protocollo, le Parti si ispirano, in particolare, ai seguenti principi e alle seguenti strategie:

- a) il principio di precauzione, in virtù del quale esse non rinviando l'applicazione di provvedimenti destinati a prevenire, tenere sotto controllo o ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, adducendo come motivo il fatto che la ricerca scientifica non ha definitivamente dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità tra il fattore cui tali provvedimenti sono destinati, da un lato, e il potenziale contributo del fattore in questione alla prevalenza di patologie connesse con l'utilizzo delle acque e/o a eventuali impatti transfrontalieri, dall'altro;
- b) il principio «chi inquina paga», in virtù del quale i costi dei provvedimenti di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento sono a carico dell'inquinatore;
- c) gli Stati hanno, ai sensi dello statuto delle Nazioni Unite e dei principi sanciti dal diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse sulla base delle proprie politiche ambientali e di sviluppo; essi hanno inoltre la responsabilità di garantire che le attività che rientrano nell'ambito della loro giurisdizione o del loro controllo non provochino danni all'ambiente di altri Stati o di aree situate oltre i confini della loro giurisdizione nazionale;
- d) le risorse idriche sono gestite in modo da soddisfare i bisogni della generazione attuale, senza compromettere le possibilità, per le generazioni future, di soddisfare i propri;

- e) occorre adottare provvedimenti preventivi per evitare epidemie e casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e per proteggere le risorse idriche impiegate come fonti di acqua potabile, in quanto tali provvedimenti affrontano il danno in maniera più efficace e possono essere più efficaci sotto il profilo dei costi rispetto ai provvedimenti correttivi;
- f) l'azione di gestione delle risorse idriche deve essere adottata al livello amministrativo più di dettaglio possibile;
- g) l'acqua ha un valore sociale, un valore economico e un valore ambientale e deve pertanto essere gestita in modo tale da conseguire la combinazione più accettabile e sostenibile di tali valori;
- h) occorre incentivare l'uso efficiente dell'acqua attraverso strumenti economici e un'opera di sensibilizzazione;
- i) l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia di acqua e salute sono necessari, *inter alia*, per incrementare la qualità e migliorare l'attuazione delle decisioni adottate, per sensibilizzare il pubblico a tali temi, per offrire al pubblico la possibilità di esprimere i propri timori e per consentire alle autorità pubbliche di tenere tali timori nella dovuta considerazione. L'accesso e la partecipazione devono essere integrati da un accesso adeguato al controllo giurisdizionale e amministrativo delle decisioni applicabili;
- j) le risorse idriche devono essere gestite, nei limiti del possibile, in maniera integrata sulla base dei bacini idrografici, con il fine di stabilire un legame tra sviluppo socioeconomico e protezione degli ecosistemi naturali e di mettere in relazione la gestione delle risorse idriche alle misure normative riguardanti altri comparti ambientali. Un simile approccio integrato dovrebbe applicarsi all'intero bacino idrografico, sia esso transnazionale o meno, comprese le acque costiere associate, la falda acquifera sotterranea o la parte pertinente di tale bacino idrografico o falda acquifera;
- k) particolare attenzione merita la protezione delle persone particolarmente vulnerabili a patologie connesse con l'utilizzo delle risorse idriche;
- l) occorre garantire un accesso alle acque, a parità di condizioni e sufficiente in termini quantitativi e qualitativi, a tutti i membri della popolazione, in particolare a quelli in situazione svantaggiata o che soffrono di esclusione sociale;
- m) a fronte dei diritti di utilizzo delle acque prescritti dal diritto pubblico e privato, le persone fisiche e giuridiche e le istituzioni del settore pubblico o privato devono contribuire alla tutela dell'ambiente acquatico e alla conservazione delle risorse idriche;
- n) nell'attuazione del presente Protocollo è necessario tenere in dovuta considerazione i problemi, le esigenze e le conoscenze locali.

Articolo 6

Obiettivi e date di realizzazione

1. Al fine di conseguire l'obiettivo fissato nel presente Protocollo, le Parti perseguono le finalità espresse di seguito:
 - a) accesso all'acqua potabile per tutti;
 - b) fornitura di servizi di raccolta e depurazione per tutti;da realizzarsi in un contesto di sistemi integrati di gestione idrica che mirano ad un utilizzo sostenibile delle risorse idriche, ad una qualità delle acque nell'ambiente che non pregiudichi la salute umana e alla protezione degli ecosistemi acquatici.
2. A tal fine ognuna delle Parti istituisce e pubblica obiettivi su scala nazionale o locale relativamente alle norme e ai livelli di prestazione da conseguire o da mantenere, per garantire un livello elevato di protezione contro le patologie connesse con l'utilizzo delle acque. Gli obiettivi in questione vengono riesaminati a scadenze periodiche. In questo contesto le Parti adottano tutte le opportune disposizioni pratiche o di altro genere per garantire la partecipazione del pubblico, in un quadro

equo e trasparente, e garantiscono che si tengano in debito conto i risultati della partecipazione pubblica. Ad eccezione delle circostanze nazionali o locali che li rendano irrilevanti per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse con l'utilizzo idrico, gli obiettivi riguardano, *inter alia*, i seguenti elementi:

- a) qualità dell'acqua potabile fornita, alla luce delle linee guida sulla qualità dell'acqua potabile dell'Organizzazione mondiale della sanità;
 - b) riduzione della scala di epidemie e casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico;
 - c) area del territorio o dimensione o percentuali di popolazione che devono essere servite da sistemi di collettamento per la fornitura di acqua potabile o relativamente alle quali deve essere altrimenti migliorata la fornitura di acqua potabile;
 - d) area del territorio o dimensione o percentuali di popolazione che devono essere servite da sistemi di collettamento per la raccolta e di depurazione o relativamente alle quali deve essere altrimenti migliorata tale raccolta e depurazione;
 - e) livelli di prestazione che tali sistemi di collettamento per la fornitura idrica o di raccolta e depurazione, o sistemi di tipo diverso, devono conseguire;
 - f) applicazione di buone prassi riconosciute per la gestione delle forniture idriche e dei servizi di raccolta e depurazione, compresa la protezione delle acque impiegate come sorgenti di acqua potabile;
 - g) presenza di scarichi di:
 - i. acque reflue non trattate,
 - ii. tracimazioni di acque meteoriche non trattate,provenienti da sistemi di raccolta delle acque reflue che si riversano nelle acque di cui al presente Protocollo;
 - h) qualità degli scarichi di acque reflue provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue che si riversano nelle acque di cui al presente Protocollo;
 - i) smaltimento o riutilizzo dei fanghi di depurazione provenienti da sistemi di collettamento per la raccolta e depurazione o da altri impianti di raccolta e depurazione, e qualità delle acque reflue impiegate a fini irrigui, alla luce delle linee guida per l'utilizzo sicuro di acque reflue e residui in agricoltura ed acquicoltura dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente;
 - j) qualità delle acque utilizzate come fonti di acqua potabile, come acque di balneazione o destinate all'acquicoltura o alla produzione o alla pesca di molluschi;
 - k) applicazione di buone prassi riconosciute per la gestione delle acque confinate generalmente destinate alla balneazione;
 - l) individuazione e disinquinamento di siti particolarmente contaminati che influiscono o che possono influire negativamente sulle risorse idriche di cui al presente Protocollo, minacciando di provocare patologie connesse con l'utilizzo idrico;
 - m) efficacia dei sistemi destinati alla gestione, allo sviluppo, alla protezione e all'utilizzo delle risorse idriche, compresa l'applicazione di buone prassi riconosciute per la riduzione dell'inquinamento provocato da fonti di ogni genere;
 - n) frequenza di pubblicazione delle informazioni relative alla qualità dell'acqua potabile fornita e di altre acque, rilevanti ai fini dei traguardi fissati nel presente paragrafo nell'intervallo di tempo intercorrente tra la pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.
3. Due anni dopo essere diventata Parte del presente Protocollo, ciascuna Parte istituisce e pubblica gli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le date per il relativo conseguimento.
 4. Qualora il conseguimento di un obiettivo comporti una lunga procedura di attuazione, vengono definiti obiettivi intermedi o graduali.

5. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte:
 - a) istituisce disposizioni a livello nazionale o locale per il coordinamento tra le autorità competenti al suo interno;
 - b) elabora piani di gestione idrica in contesti transfrontalieri, nazionali o locali, possibilmente sulla base dei bacini idrografici o delle falde acquifere sotterranee. A tal fine ciascuna Parte adotta opportune disposizioni pratiche e/o altre disposizioni per garantire la partecipazione del pubblico in un contesto equo e trasparente, e garantisce che i risultati di tale partecipazione siano tenuti nella dovuta considerazione. I suddetti piani possono essere inseriti in altri piani, programmi o documenti attinenti preparati per altre finalità, a condizione che questi consentano al pubblico di comprendere chiaramente le proposte intese a conseguire gli obiettivi stabiliti nel presente articolo e le rispettive date di attuazione;
 - c) istituisce e mantiene in vigore un quadro giuridico ed istituzionale per il controllo e l'esecuzione delle norme di qualità applicabili alle acque potabili;
 - d) istituisce e mantiene in vigore accordi, compresi, ove opportuno, eventuali accordi giuridici e istituzionali, per il controllo, la promozione del conseguimento ed eventualmente l'esecuzione di altre norme e livelli di prestazione per i quali vengono definiti gli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 7

Esame e valutazione dei progressi

1. Ciascuna Parte raccoglie e valuta i dati concernenti:
 - a) i progressi realizzati per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
 - b) gli indicatori stabiliti per dimostrare in che misura i suddetti progressi abbiano contribuito a prevenire, tenere sotto controllo o ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico.
2. Ciascuna Parte pubblica, a scadenze periodiche, i risultati del suddetto esercizio di raccolta e valutazione dei dati. La frequenza della pubblicazione è stabilita dalla riunione delle Parti.
3. Ciascuna Parte provvede affinché i risultati del campionamento delle acque e degli effluenti eseguito ai fini della raccolta dei dati siano comunicati al pubblico.
4. Sulla base dei dati così raccolti e valutati ciascuna Parte riesamina periodicamente i progressi realizzati per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e pubblica una valutazione dei progressi in questione. La frequenza di tale riesame è fissata dalla riunione delle Parti. Fatta salva la possibilità di realizzare i riesami di cui all'articolo 6, paragrafo 2, a scadenze più ravvicinate, i riesami di cui al presente paragrafo comprendono un riesame degli obiettivi fissati all'articolo 6, paragrafo 2, al fine di perfezionarli alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche.
5. Ciascuna Parte invia al segretariato dell'articolo 17 una relazione sintetica dei dati raccolti e valutati e la valutazione dei progressi realizzati per consentirne la diffusione alle altre Parti. Le relazioni sono conformi alle linee guida istituite dalla riunione delle Parti. Le linee guida in questione stabiliscono che le Parti possano utilizzare a tal fine relazioni contenenti informazioni pertinenti elaborate per altre sedi internazionali.
6. La riunione delle Parti valuta i progressi realizzati nell'attuazione del presente Protocollo sulla base delle suddette relazioni sintetiche.

Articolo 8

Sistemi di risposta

1. Ciascuna Parte garantisce, secondo le modalità più opportune, che:

- a) vengano istituiti, mantenuti in vigore o perfezionati sistemi completi di sorveglianza e allarme rapido a livello nazionale o locale al fine di:
 - i. individuare epidemie o casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico o significativi rischi di epidemie o casi di tale natura, compresi quelli derivanti da incidenti di inquinamento idrico o fenomeni meteorologici estremi,
 - ii. notificare, in maniera chiara e tempestiva, alle autorità pubbliche competenti le suddette epidemie, incidenti o rischi,
 - iii. in caso di un eventuale e imminente rischio per la salute pubblica dovuto a una patologia connessa con l'utilizzo idrico, divulgare al pubblico potenzialmente interessato tutte le informazioni a disposizione delle autorità pubbliche che potrebbero consentire al medesimo di impedire l'insorgenza di tale rischio o di limitarne le conseguenze,
 - iv. fornire raccomandazioni alle autorità pubbliche competenti ed eventualmente al pubblico sulle misure preventive o correttive;
 - b) vengano predisposti adeguatamente e per tempo piani globali di emergenza a livello nazionale e locale per intervenire nei suddetti casi di epidemie, incidenti e rischi;
 - c) le autorità pubbliche competenti dispongano della necessaria capacità per far fronte ai suddetti casi di epidemie, incidenti o rischi secondo quanto disposto nei piani di emergenza previsti.
2. I sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacità di risposta in caso di patologie connesse con l'utilizzo idrico possono essere combinati con quelli messi in atto per altre materie.
 3. Entro tre anni dal momento in cui diventa Parte del Protocollo, ciascuna Parte deve aver istituito i sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacità di risposta menzionati al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 9

Sensibilizzazione pubblica, istruzione, formazione, ricerca e sviluppo e informazione

1. Le Parti adottano provvedimenti per sensibilizzare maggiormente il pubblico in generale per quanto riguarda:
 - a) l'importanza della gestione delle risorse idriche e della salute pubblica e la correlazione tra esse;
 - b) i diritti e gli obblighi in materia di acque sanciti dal diritto pubblico e privato delle persone fisiche e giuridiche e delle istituzioni del settore pubblico o privato, nonché gli obblighi morali di contribuire alla protezione dell'ambiente acquatico e alla conservazione delle risorse idriche.
2. Le Parti promuovono:
 - a) la comprensione degli aspetti di sanità pubblica che caratterizzano le attività che svolgono da parte dei responsabili della gestione idrica, della fornitura idrica e dei servizi di raccolta e depurazione;
 - b) la comprensione dei principi di base della gestione idrica, della fornitura idrica e dei servizi di raccolta e depurazione da parte dei responsabili della sanità pubblica.
3. Le Parti incentivano l'istruzione e la formazione di personale professionale e tecnico necessario alla gestione delle risorse idriche e per l'esercizio dei sistemi di fornitura idrica e di raccolta e depurazione e promuovono l'aggiornamento e il perfezionamento delle conoscenze e delle specializzazioni di tale personale. Le attività di istruzione e di formazione comprendono gli aspetti pertinenti riguardanti la salute pubblica.

4. Le Parti promuovono:
 - a) le attività di ricerca concernenti strumenti e tecniche efficaci sotto il profilo dei costi per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, e il relativo sviluppo;
 - b) lo sviluppo di sistemi d'informazione integrati per il trattamento delle informazioni sulle tendenze a lungo termine, sulle preoccupazioni attuali e sui problemi del passato, nonché sulle soluzioni a tali problemi nel settore riguardante le acque e la salute, unitamente alla comunicazione di tali informazioni alle autorità competenti.

Articolo 10

Informazioni al pubblico

1. A complemento dell'obbligo imposto alle Parti dal presente Protocollo in merito alla pubblicazione di informazioni o documenti specifici, ciascuna Parte si adopera, nell'ambito della propria legislazione, a mettere a disposizione del pubblico le informazioni detenute dalle autorità e ragionevolmente necessarie per informare il pubblico in merito a quanto segue:
 - a) definizione di obiettivi e di date per la loro attuazione e sviluppo di piani di gestione idrica ai sensi dell'articolo 6;
 - b) istituzione, perfezionamento o mantenimento in vigore dei sistemi di sorveglianza e di allarme rapido e dei piani di emergenza contemplati dall'articolo 8;
 - c) sensibilizzazione, istruzione, formazione, ricerca, sviluppo e informazione del pubblico ai sensi dell'articolo 9.
2. Ciascuna Parte garantisce che, a seguito di una richiesta di ulteriori informazioni relative all'attuazione del presente Protocollo, le pubbliche autorità forniscano al pubblico le informazioni in questione entro un termine ragionevole, nell'ambito della legislazione nazionale.
3. Le Parti garantiscono che le informazioni menzionate all'articolo 7, paragrafo 4, e al presente articolo, paragrafo 1, vengano messe gratuitamente a disposizione del pubblico per consultazione in qualsiasi momento e forniscono strumenti ragionevoli per ottenere dalle Parti copie delle suddette informazioni ad un costo ragionevole.
4. Ai sensi del presente Protocollo le autorità pubbliche non sono tenute a pubblicare o a divulgare informazioni qualora:
 - a) non detengano le informazioni in questione;
 - b) la richiesta di informazioni sia manifestamente infondata o sia formulata in modo troppo generico;
 - c) le informazioni riguardino una documentazione in corso di completamento o comunicazioni interne delle autorità pubbliche, sempre che siffatta deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi nazionale, tenuto conto dell'interesse pubblico cui è preordinata la rivelazione dell'informazione.
5. Ai sensi del presente Protocollo le autorità pubbliche non sono tenute a pubblicare o a divulgare informazioni al pubblico qualora tale diffusione pregiudichi:
 - a) la riservatezza dei procedimenti delle autorità pubbliche, sempre e quando la riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale;
 - b) i rapporti internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;
 - c) il corso della giustizia, il diritto dei singoli ad un processo equo o il potere dell'autorità pubblica di condurre inchieste penali o disciplinari;
 - d) la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, sempre e quando sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici. In tale contesto deve tuttavia essere

rivelata, ai fini della protezione ambientale, qualsiasi informazione riguardante le emissioni e gli scarichi;

- e) i diritti di proprietà intellettuale;
- f) la riservatezza dei dati e/o file personali riguardanti le persone fisiche, qualora dette persone non abbiano consentito a rivelare le suddette informazioni al pubblico, sempre e quando sia tutelata dal diritto nazionale;
- g) gli interessi dei terzi che abbiano fornito l'informazione richiesta pur senza avere l'obbligo di agire in tal senso o essere assoggettabili a siffatto obbligo, salvo che acconsentano alla comunicazione della documentazione;
- h) l'ambiente cui si riferiscono le informazioni, ad esempio i luoghi di riproduzione di specie rare.

Le suddette motivazioni a non divulgare informazioni devono essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico cui è preordinata la rivelazione dell'informazione nonché del fatto che l'informazione stessa attenga o meno alle emissioni e agli scarichi nell'ambiente.

Articolo 11

Cooperazione internazionale

Le Parti cooperano e, eventualmente si forniscono assistenza reciproca:

- a) nell'ambito di azioni internazionali a sostegno degli obiettivi del presente Protocollo;
- b) su richiesta, nell'ambito dell'attuazione di piani nazionali e locali in forza del presente Protocollo.

Articolo 12

Azione internazionale congiunta e coordinata

In forza dell'articolo 11, lettera a), le Parti promuovono la cooperazione nell'ambito di azioni internazionali per:

- a) la definizione di obiettivi comunemente accettati per le materie di cui all'articolo 6 paragrafo 2;
- b) l'elaborazione di indicatori ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), per dimostrare in che misura le azioni intraprese contro le patologie connesse con l'utilizzo idrico abbiano dato risultati per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie medesime;
- c) l'istituzione di sistemi comuni o coordinati fra loro per i sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacità di risposta nell'ambito di, o a complemento dei, sistemi nazionali mantenuti in vigore ai sensi dell'articolo 8 al fine di intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
- d) l'assistenza reciproca per intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
- e) lo sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati, lo scambio di informazioni e la condivisione di conoscenze ed esperienze in campo tecnico e legale;
- f) la notifica chiara e tempestiva da parte delle autorità competenti di una Parte alle omologhe autorità delle altre Parti interessate di:
 - i. epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico, e
 - ii. rischi significativi di tali epidemie o casi che siano stati rilevati;
- g) lo scambio di informazioni sui mezzi più efficaci per divulgare al pubblico le informazioni sulle patologie connesse con l'utilizzo idrico.

Articolo 13

Cooperazione relativa alle acque transfrontaliere

1. A complemento degli altri obblighi di cui agli articoli 11 e 12, le Parti che condividono le stesse acque transfrontaliere cooperano e prestano assistenza reciproca al fine di prevenire, controllare e ridurre gli effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico. In particolare, le Parti:
 - a) si scambiano informazioni e conoscenze sulle acque transfrontaliere e sui problemi e sui rischi che queste presentano con le altre Parti che condividono le medesime acque;
 - b) si impegnano a istituire con le altre Parti che condividono le medesime acque transfrontaliere piani congiunti o coordinati di gestione idrica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), e sistemi di sorveglianza e di allarme rapido e piani di emergenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, al fine di intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
 - c) sulla base dei principi dell'eguaglianza e della reciprocità, adeguano i propri accordi o altri accordi concernenti le acque transfrontaliere del loro territorio al fine di eliminare ogni eventuale incongruenza con i principi di base del presente Protocollo e di definire i rapporti e la condotta reciproci per quanto concerne le finalità del presente Protocollo;
 - d) si consultano reciprocamente, su richiesta di una di esse, sull'importanza di eventuali effetti negativi per la salute umana che una patologia connessa con l'utilizzo idrico può comportare.
2. Qualora le Parti interessate siano Parti della Convenzione, la cooperazione e l'assistenza concernenti eventuali effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico che rappresentino un impatto transfrontaliero avvengono conformemente alle disposizioni della Convenzione.

Articolo 14

Sostegno internazionale alle azioni nazionali

Nell'ambito della cooperazione e dell'assistenza reciproche per l'attuazione di piani nazionali e locali di cui all'articolo 11, lettera b), le Parti valutano, in particolare, come meglio contribuire ad incentivare:

- a) la preparazione di piani di gestione idrica a livello transfrontaliero, nazionale e/o locale e di regimi per migliorare la fornitura idrica e i sistemi di raccolta e depurazione;
- b) una migliore formulazione di progetti, in particolare per le infrastrutture, conformemente ai suddetti piani e regimi, onde agevolare l'accesso ai finanziamenti;
- c) l'efficace esecuzione dei progetti in questione;
- d) l'istituzione di sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, di piani di emergenza e la creazione delle capacità di risposta per le patologie connesse con l'utilizzo idrico;
- e) la preparazione della legislazione necessaria a sostenere l'attuazione del presente Protocollo;
- f) l'istruzione e la formazione di personale professionale e tecnico principale;
- g) le attività di ricerca concernenti strumenti e tecniche efficaci sotto il profilo dei costi per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, e il relativo sviluppo;
- h) la gestione di reti efficaci per monitorare e valutare la fornitura dei servizi idrici e la rispettiva qualità, nonché lo sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati;
- i) la garanzia di qualità per le attività di monitoraggio, compresa la comparabilità tra i laboratori.

Articolo 15

Controllo dell'osservanza delle disposizioni

Le Parti controllano la conformità delle Parti alle disposizioni del presente Protocollo sulla base dei riesami e delle valutazioni di cui all'articolo 7. Nel corso della prima riunione le Parti istituiscono accordi multilaterali di natura non contenziosa, extragiudiziale e consultiva per il controllo della conformità. Tali accordi consentono un'adeguata partecipazione del pubblico.

Articolo 16

Riunione delle Parti

1. La prima riunione delle Parti ha luogo entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Successivamente, le riunioni ordinarie si svolgono a intervalli periodici decisi dalle Parti e quanto meno ogni tre anni, salvo che si rivelino necessarie altre modalità per conseguire gli obiettivi stabiliti nel paragrafo 2 del presente articolo. Le Parti tengono una riunione straordinaria, se lo decidono nel corso di una riunione ordinaria oppure su richiesta scritta di qualsiasi Parte purché, entro sei mesi dal momento in cui sia stata comunicata a tutte le Parti, la richiesta stessa ottenga il sostegno di almeno un terzo delle Parti.
2. Se possibile, le riunioni ordinarie delle Parti hanno luogo in concomitanza con le riunioni delle Parti alla Convenzione.

In occasione delle riunioni le Parti effettuano una verifica costante dell'attuazione del presente Protocollo; a tale fine esse:

- a) verificano le politiche e gli approcci metodologici per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse con l'utilizzo idrico, ne incentivano la convergenza e rafforzano la cooperazione transfrontaliera e internazionale in conformità agli articoli 11, 12, 13 e 14;
- b) valutano i progressi realizzati nell'attuazione del presente Protocollo sulla base delle informazioni trasmesse dalle Parti conformemente alle linee guida istituite dalla riunione delle Parti. Tali linee guida sono intese ad evitare duplicazioni nell'esercizio di relazione;
- c) vengono informate sui progressi realizzati nell'attuazione della Convenzione;
- d) scambiano informazioni con la riunione delle Parti alla Convenzione e valutano la possibilità di adottare un'azione congiunta con quest'ultima;
- e) sollecitano, ove necessario, la collaborazione degli organi della Commissione economica per l'Europa e del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- f) stabiliscono le modalità di partecipazione degli altri organismi internazionali competenti, governativi e non governativi, alle riunioni e alle altre attività afferenti al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo;
- g) valutano la necessità di adottare ulteriori disposizioni in materia di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico al processo decisionale e di accesso pubblico al controllo giurisdizionale e amministrativo nell'ambito di applicazione del presente Protocollo, alla luce delle esperienze acquisite riguardo tali questioni in altre sedi internazionali;
- h) predispongono un programma di lavoro comprendente i progetti da svolgere congiuntamente ai sensi del presente Protocollo e della Convenzione, e istituiscono gli organi necessari per realizzare il suddetto programma di lavoro;
- i) discutono e adottano linee guida e raccomandazioni che promuovano l'attuazione delle disposizioni del presente Protocollo;
- j) alla loro prima riunione, discutono e adottano all'unanimità il regolamento interno per le loro riunioni. Il regolamento interno contiene disposizioni atte a promuovere una cooperazione armoniosa con la riunione delle Parti alla Convenzione;

- k) valutano e adottano proposte di modifica del presente Protocollo;
- l) discutono e svolgono qualsiasi azione aggiuntiva che possa essere necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo.

Articolo 17

Segretariato

1. Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa e il Direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità svolgono le seguenti funzioni di segretariato nell'ambito del presente Protocollo:
 - a) convocazione e preparazione delle riunioni delle Parti;
 - b) trasmissione alle Parti delle relazioni e delle altre informazioni ricevute a norma del presente Protocollo;
 - c) qualsiasi altra funzione determinata dalla riunione delle Parti in funzione delle risorse disponibili.
2. Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa e il Direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità:
 - a) definiscono i particolari dei rispettivi accordi di ripartizione dei compiti in un protocollo d'intesa e ne informano la riunione delle Parti;
 - b) comunicano alle Parti gli elementi costitutivi del programma di lavoro di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e le modalità di realizzazione.

Articolo 18

Modifica del Protocollo

1. Qualsiasi Parte può proporre modifiche del presente Protocollo.
2. Le proposte di modifica del presente Protocollo sono valutate nel corso di una delle riunioni delle Parti.
3. Il testo delle proposte di modifica del presente Protocollo deve essere comunicato per iscritto al Segretariato, che lo trasmette a tutte le Parti almeno novanta giorni prima della riunione alla quale sarà presentato per l'adozione.
4. Ogni modificazione del presente Protocollo è adottata all'unanimità dei rappresentanti delle Parti convenuti alla riunione. Il Segretariato comunica le modifiche adottate al Depositario, che le trasmette a tutte le Parti per l'accettazione. Le modifiche entrano in vigore, per le Parti che le hanno accettate, il novantesimo giorno susseguente la ricezione, presso il Depositario, degli strumenti di accettazione di almeno due terzi di queste Parti. L'emendamento entra in vigore, per tutte le altre Parti, il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte deposita il proprio strumento di accettazione delle modifiche.

Articolo 19

Diritto di voto

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte dispone di un solo voto.
2. Le organizzazioni d'integrazione economica regionale esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con un numero di voti eguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.

Articolo 20

Composizione delle controversie

1. Qualora sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo sorga una controversia fra due o più Parti, queste cercano di risolverla attraverso negoziati o attraverso qualsiasi altro mezzo di composizione delle controversie da esse giudicato opportuno.
2. Qualsiasi Parte contraente, quando ratifica, accetta o approva il presente Protocollo ovvero aderisce al medesimo, nonché in ogni momento successivo, può dichiarare per iscritto al Depositario di riconoscere come obbligatorio, qualora una controversia non possa essere risolta a norma del paragrafo 1, uno dei seguenti mezzi di composizione delle controversie rispetto alle Parti che assumano lo stesso obbligo:
 - a) se le Parti sono anche Parti alla Convenzione e hanno riconosciuto come obbligatorio rispetto alle altre Parti uno o entrambi i mezzi di composizione delle controversie contemplati dalla Convenzione, la composizione delle controversie a norma delle disposizioni della Convenzione riguardanti la composizione di controversie sorte in relazione alla Convenzione medesima;
 - b) in ogni altro caso, il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia, salvo che le Parti accettino l'arbitrato o altre forme di composizione delle controversie.

Articolo 21

Sottoscrizione

Il presente Protocollo è aperto alla sottoscrizione a Londra il 17 e il 18 giugno 1999 in occasione della terza conferenza ministeriale su Ambiente e Salute, e successivamente nella sede delle Nazioni Unite a New York sino al 18 giugno 2000, per gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, per gli Stati membri del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, per gli Stati aventi condizione giuridica consultiva rispetto alla Commissione economica per l'Europa ai sensi del paragrafo 8 della risoluzione del Consiglio economico e sociale 36 (IV) del 28 marzo 1947, nonché per le Organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l'Europa o del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, che abbiano loro trasferito competenze attinenti a materie disciplinate dal presente Protocollo, ivi inclusa la competenza a concludere trattati su tali materie.

Articolo 22

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale da cui è stato sottoscritto.
2. Al presente Protocollo possono aderire gli Stati e le organizzazioni di cui all'articolo 21.
3. Qualsiasi organizzazione ai sensi dell'articolo 21 che divenga Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte contraente, assume la totalità degli obblighi stabiliti dal Protocollo stesso. Se uno o più Stati dell'organizzazione sono Parti del presente Protocollo, l'organizzazione stessa ed i suoi Stati membri decidono sulla ripartizione dei compiti attinenti all'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo. In tal caso, l'organizzazione e gli Stati membri non sono legittimati ad esercitare simultaneamente i diritti attribuiti dal Protocollo.
4. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le Organizzazioni d'integrazione economica di cui all'articolo 21 devono dichiarare quale sia la loro sfera di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Tali organizzazioni informano altresì il Depositario in merito a qualsiasi cambiamento significativo della loro sfera di competenza.
5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 23*Entrata in vigore*

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un'organizzazione d'integrazione economica regionale non viene computato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione stessa.
3. Per ogni Stato od organizzazione di cui all'articolo 21 che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o aderisca allo stesso successivamente al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui lo Stato stesso o l'organizzazione stessa ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 24*Denuncia*

Ciascuna Parte può, con notifica scritta al Depositario, denunciare in ogni momento al presente Protocollo dopo che siano trascorsi tre anni dal giorno in cui esso è entrata in vigore. Gli effetti della denuncia decorrono dal novantesimo giorno successivo alla sua ricezione presso il Depositario.

Articolo 25*Depositario*

Il Segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di Depositario del presente Protocollo.

Articolo 26*Testi facenti fede*

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese, tedesca e russa fanno egualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Londra, il diciassette giugno millenovecentonovantanove.

PAGINA BIANCA



19PDL0063070